SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 agosto 2013, n. **100**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutati in euro 2.260 a decorrere dall'anno 2013, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3 e 8 del medesimo Protocollo, pari a euro 2.313.000 a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 5 e 7 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Governo della Repubblica Italiana

e

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura

relativo al

Funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo"), rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (di seguito "UNESCO"), di seguito chiamati congiuntamente "le Parti",

CONSIDERANDO che la Repubblica Italiana e l'UNESCO sono impegnati, nelle loro rispettive capacità e responsabilità, nell'attuare le norme dei rilevanti strumenti internazionali sulla protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile (in particolare, quelli relativi all'acqua), e nel sostenere le conclusioni in materia di risorse idriche raggiunte dal Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile (Johannesburg, 2002) e dai Forum mondiali sull'Acqua svoltisi a l'Aja (2000), Kyoto (2003), Città del Messico (2006), Istanbul (2009) e Marsiglia (2012), la XII e la XIII sessione della Commissione delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile, rispettivamente nel 2003 e nel 2005, e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (2012), di seguito richiamata come "Rio+20";

RICORDANDO che la Sottocommissione sulle Risorse Idriche della Commissione Amministrativa delle Nazioni Unite per il Coordinamento, nel corso della sua 19ma sessione, a Beirut, Libano (1998), ha sostenuto l'idea di produrre periodicamente un World Water Development Report (di seguito "WWDR");

RICORDANDO, altresì, che il World Water Assessment Programme (di seguito "WWAP") fu da allora costituito quale programma del sistema delle Nazioni Unite nel suo complesso, con l'obiettivo di dare un quadro di riferimento autorevole dello stato delle risorse mondiali di acqua dolce, e fornire ai responsabili dei processi decisionali gli strumenti per l'uso sostenibile dell'acqua, in particolare attraverso la produzione periodica dei WWDR;

RICONOSCENDO che la UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema delle Nazioni Unite, ha agito e continuerà ad agire quale Comitato Direttivo del WWAP e formulerà le linee-guida generali e raccomanderà le modalità appropriate per l'attuazione dei programmi e delle attività del WWAP;

RICONOSCENDO, altresì, che da quando il WWAP è stato istituito, nel 2000, l'UNESCO ne ha ospitato il Segretariato nella sua sede centrale di Parigi e ha attivamente sostenuto le attività del WWAP, inclusa la preparazione del primo e del secondo WWDR, rispettivamente nel 2003 e nel 2006;

RILEVANDO la risoluzione XV-2 del Consiglio Intergovernativo del Programma Idrologico Internazionale (di seguito "IHP") dell'UNESCO che invitava i Comitati Nazionali IHP a sollecitare attivamente i rispettivi Governi a fornire sostegno finanziario alle attività del WWAP;

RICONOSCENDO, inoltre, che l'Italia ha ospitato il Segretariato del WWAP nella sede di Villa La Colombella, a Perugia, dal 2007 ad oggi, in base all'Accordo tra la Regione Umbria e l'UNESCO sottoscritto il 26 luglio 2007 e all'Accordo per l' istituzione di un *Fondo Fiduciario* tra il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare della Repubblica Italiana e l'UNESCO sottoscritto il 2 febbraio 2007;

TENENDO PRESENTE che l'Accordo sopra citato per l'istituzione di un *Fondo Fiduciario*, che prevedeva il finanziamento di 2,5 milioni di Euro l'anno, è stato esteso il 14 dicembre 2009, aggiornato il 3 agosto 2010, ulteriormente esteso il 3 agosto 2012 e scadrà il 31 dicembre 2012;

RILEVANDO l'offerta del Governo di fornire supporto finanziario per assicurare l'attività operativa del Segretariato del WWAP a Perugia e l'accettazione di questa offerta da parte dell'UNESCO;

CONSIDERANDO che l'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment è già stato istituito per ospitare il Segretariato del World Water Assessment Programme a Perugia, Italia, e collocato nei locali resi disponibili per l'UNESCO dalla Regione Umbria;

Le Parti concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
Funzionamento

1. Le Parti si accordano per intraprendere tutte le procedure amministrative per assicurare la continuità operativa del Segretariato del WWAP a Perugia, Italia, nella sede di Villa la Colombella.

2. I dettagli relativi alla sede di Villa la Colombella così come le modalità relative al funzionamento ed alla manutenzione di Villa la Colombella sono definiti nell'accordo separato tra l'UNESCO e la Regione Umbria, firmato il 26 luglio 2007.

ARTICOLO 2
Status e amministrazione dell'UNESCO Programme Office

1. L'UNESCO Programme Office è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO, nell'ambito del Divisione delle Scienze Idrologiche. L'UNESCO Programme Office è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO, che ha il diritto di stabilire regolamenti interni applicabili all'UNESCO Programme Office e di fissare le condizioni necessarie per il suo funzionamento.

2. Il Governo riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO Programme Office e la sua capacità contrattuale, di acquisire e disporre di beni mobili e immobili e di stare in giudizio.

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Governo accorda un finanziamento di 1,653 milioni di Euro all'anno, dall'anno 2013 in poi, come contributo per il funzionamento del Segretariato del WWAP.

2. I fondi saranno accreditati all'UNESCO entro il maggio di ogni anno e saranno utilizzati in accordo ai regolamenti e alle regole dell'UNESCO.

3. Tale contributo finanziario è subordinato alla ratifica del presente Protocollo d'Intesa da parte del Parlamento italiano, come prescritto dalla Legge italiana.

ARTICOLO 4

Obiettivi e funzioni dell'UNESCO Programme Office che ospita il Segretariato del WWAP

1. In accordo con il mandato conferitogli dalla UN-Water, il Segretariato del WWAP avrà il seguente obiettivo generale:

   - Venire incontro alle crescenti richieste da parte degli Stati Membri delle Nazioni Unite e della Comunità Internazionale di una più ampia gamma di informazioni aggiornate, affidabili e utili per la definizione delle politiche di settore nei vari campi afferenti allo sviluppo ed alla gestione delle risorse idriche, in particolare attraverso la produzione del WWDR.

2. In accordo con il mandato accordatogli da UN-Water, il Segretariato del WWAP svolgerà, anche grazie al supporto finanziario dei suoi donatori, le seguenti funzioni principali, *inter alia*:

   - attraverso il suo accesso ad un'ampia gamma di informazioni relative alle risorse idriche, aiutare gli Stati Membri a valutare l'efficienza e l'efficacia dei loro programmi e decisioni in materia di politica idrica, e a monitorare lo stato di attuazione dei diversi obiettivi concordati a livello internazionale in materia di acqua, inclusi gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDG);
   - interpretare e preparare regolarmente la serie dei WWDR sulla situazione globale delle acque, con riferimento alla disponibilità di acqua (in termini sia di quantità che di qualità) ed ai suoi utilizzi, e sui possibili futuri cambiamenti nella disponibilità e nell'utilizzo dell'acqua in relazione alle tendenze globali, al fine di fornire una tempestiva allerta per evitare potenziali conflitti collegati alle risorse idriche;
   - sviluppare la cornice concettuale e metodologica per dati e indicatori sulle risorse idriche internazionalmente confrontabili;
   - assistere gli Sati membri a costruire e migliorare la loro capacità di raccogliere e analizzare dati rilevanti per le loro iniziative nell'ambito delle politiche sulle risorse idriche;
   - analizzare dati in collaborazione con decisori di politiche e ricercatori e promuovere un più ampio e informato uso dei dati per la definizione di politiche a differenti livelli.

ARTICOLO 5
Potenziali attività congiunte

Le Parti possono inoltre collaborare per mobilitare risorse per le attività del WWAP e, alla luce della disponibilità di fondi aggiuntivi, possono collaborare in consultazione con altri donatori per attuare le seguenti attività aggiuntive, *inter alia*, nell'ambito del WWAP:

1) Diffondere i risultati del WWAP producendo vari mezzi di efficace comunicazione e strumenti di educazione pubblica nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite;
2) Sviluppare specifici indicatori e raccogliere basi di dati e informazioni, sviluppare analisi e sistemi di diffusione;
3) Sviluppare, nel settore dell'acqua, banche globali di dati georeferenziati;
4) Migliorare, sviluppare e collegare modelli di simulazione relativi alle acque per la migliore comprensione delle tendenze globali del cambiamento naturale e sociale relativo all'acqua, su scala regionale e globale, particolarmente per le regioni per le quali i dati esistenti sono scarsi;
5) Sviluppare analisi WWAP regionali, sub-regionali e nazionali con gli Stati Membri;
6) Assistere gli organismi regionali delle Nazioni Unite, come le Commissioni Economiche, e le iniziative nazionali nella produzione di Regional Water Development Reports basati su banche dati regionali;
7) Sviluppare ulteriormente la componente del WWAP relativa alla risoluzione dei conflitti;
8) Organizzare su scala regionale e nazionale programmi di formazione e di potenziamento delle competenze per rendere gli Stati Membri capaci di lanciare i loro programmi nazionali di valutazione delle risorse idriche conformemente alla metodologia WWAP;
9) Sviluppare e testare materiale educativo a tutti i livelli sui risultati del WWAP, nell'ambito del Decennio delle Nazioni Unite sull'istruzione per lo Sviluppo Sostenibile e il Decennio delle Nazioni Unite "Acqua per la Vita" (Water for Life);
10) Lavorare per dispiegare i risultati più rilevanti della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile (Rio+20).

ARTICOLO 6
Diffusione dei risultati

Il Governo Italiano e l'UNESCO contribuiranno alla diffusione dei risultati delle ricerche del Segretariato del WWAP, nel caso dell'UNESCO per il tramite della rete globale dei Comitati Nazionali IHP.

ARTICOLO 7
Coordinamento

Le Parti intraprenderanno un regolare scambio di informazioni sulle questioni concernenti le attività del Segretariato del WWAP.

ARTICOLO 8
Privilegi e immunità

1. Al fine di garantire all'UNESCO Programme Office ed ai suoi funzionari ed esperti in missione tutti i privilegi e le immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni, il Governo applicherà a loro favore tutte le disposizioni rilevanti della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito il 30 agosto del 1985.

2. Nel presente Articolo, per "funzionari dell'UNESCO Programme Office" si intendono il Capo dell'UNESCO Programme Office e tutti i membri del suo Ufficio, indipendentemente dalla loro nazionalità, impiegati ai sensi della Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia ha aderito il 30 agosto del 1985; per "esperti in missione dell'UNESCO Programme Office" si intendono gli individui diversi dai "funzionari dell'UNESCO Programme Office" che sono in missione per l'UNESCO Programme Office ai sensi dell'Annesso IV della Convenzione sopra citata.

3. In aggiunta ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione del 1947 sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate delle Nazioni Unite, l'UNESCO ed i suoi funzionari si vedranno garantiti i seguenti privilegi, immunità ed esenzioni:
   a) Agli esperti in missione con un contratto di almeno 3 mesi il Governo Italiano rilascerà una speciale carta d'identità attestante il loro status in Italia;
   b) Tutti i materiali e le attrezzature importate o esportate dall'UNESCO ad uso ufficiale, saranno esentati da tutti i diritti doganali e da ogni proibizione e restrizione sulle importazioni ed esportazioni;
   c) Con riferimento ad imposte indirette, tasse e diritti su operazioni e transazioni, l'UNESCO Programme Office beneficerà delle stesse esenzioni ed agevolazioni che sono garantite alle Amministrazioni governative italiane. L'UNESCO Programme Office sarà esentato, *inter alia*, dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

4. Il Governo e le competenti Autorità nazionali non impediranno l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dell'Italia di ogni persona avente incarichi ufficiali presso l'UNESCO Programme Office, o invitata dall'UNESCO per ragioni d'ufficio, né la loro partenza dal territorio italiano. Essi concederanno altresì agevolazioni nell'esame delle domande, per il rapido rilascio, senza alcun addebito, dei necessari visti, autorizzazioni e permessi, e libertà di viaggiare all'interno del Paese, di lasciarlo e rientrarvi, nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dei programmi e delle attività dell'UNESCO.

5. I privilegi e le immunità concessi dal presente Articolo sono conferiti ai funzionari per il solo interesse dell'UNESCO e non a beneficio personale degli individui stessi. Il Direttore Generale rinuncerà all'immunità di un funzionario nel caso in cui, a giudizio del Direttore Generale, l'immunità potrebbe impedire il corso della giustizia e la rinuncia alla stessa avverrebbe senza pregiudizio per gli interessi dell'UNESCO. L'UNESCO e i suoi funzionari coopereranno sempre con le competenti autorità italiane per agevolare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, per prevenire ogni abuso legato a privilegi ed immunità previsti dal presente Articolo.

ARTICOLO 9
Rapporti di lavoro tra l'UNESCO e il suo personale

1. L'UNESCO gode di piena autonomia con riferimento alle materie attinenti alla sua amministrazione interna. Il rapporto di lavoro tra l'UNESCO e il suo personale è disciplinato dalla legge interna dell'Organizzazione. L'esenzione dalla contribuzione obbligatoria al Sistema Italiano di Sicurezza Sociale è garantita al personale dell'UNESCO alla condizione che il Fondo dell'UNESCO copra tutti i rischi menzionati nella Legislazione italiana sulla Sicurezza Sociale. Le pertinenti norme applicate al Fondo, così come ogni modifica alle stesse che sarà adottata in futuro, saranno notificate alle competenti autorità italiane.

2. Ogni controversia relativa a questo rapporto di lavoro sarà regolata in accordo con le procedure previste dalla legge interna dell'UNESCO, che prevede procedure appropriate di soluzione delle controversie di cui all'Articolo IX, sezione 31 della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate.

ARTICOLO 10
Regolamento delle controversie

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Protocollo d'Intesa, se non regolata amichevolmente, sarà sottoposta ad un arbitro scelto di comune accordo tra le Parti. Ove le Parti non raggiungano un accordo sulla scelta dell'arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta della prima Parte che intraprende l'azione. Il lodo arbitrale sarà definitivo e non appellabile.

ARTICOLO 11
Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo d'Intesa entrerà in vigore quando le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso notifica scritta, che tutte le necessarie procedure interne previste a questo effetto sono state portate a termine.

2. Il presente Protocollo d'Intesa sarà valido per un periodo indefinito, restando inteso che ciascuna Parte avrà il diritto di denunciarlo, comunicandolo all'altra Parte per iscritto, con un preavviso di sei mesi.

3. Consultazioni in merito alle modifiche al presente Protocollo d'Intesa si terranno su richiesta o del Governo o dell'UNESCO. Gli emendamenti saranno apportati mediante accordo scritto.

4. In caso di trasferimento del Segretariato del WWAP dal territorio italiano, il Governo avrà il diritto di denunciare il presente Protocollo d'Intesa, conformemente a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.
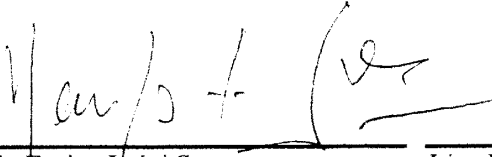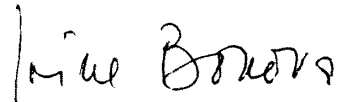
5. In caso di denuncia ex paragrafi 2 e 4, il presente Protocollo d'Intesa resterà, comunque, in vigore per il periodo supplementare che si renderà necessario per la cessazione ordinata delle attività dell'UNESCO Programme Office in Italia, per il compimento degli atti di disposizione dei suoi beni nel territorio, e per la risoluzione di ogni disputa tra le Parti coinvolte nel presente Protocollo d'Intesa.

Firmato a Parigi il 12 settembre 2012, in due copie originali, ciascuna in inglese ed italiano, ogni testo facente egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana :

Maurizio Enrico Luigi Serra
Ambasciatore, Rappresentante permanente d'Italia presso l'UNESCO

Per l'UNESCO :

Irina Bokova
Direttrice Generale

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 590):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI) e dal Ministro degli affari esteri (MONTI) il 2 maggio 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 16 maggio 2013 con pareri delle commissioni 1 ª, 2 ª, 5 ª, 6 ª, 7 ª, 11 ª e 13 ª.

Esaminato dalla 3 ª Commissione, in sede referente, il 21 maggio 2013 e l'11 giugno 2013.

Esaminato in Aula e approvato il 19 giugno 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1247):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 24 giugno 2013 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e XI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 2 e il 23 luglio 2013.

Esaminato in Aula e approvato il 31 luglio 2013.

13G00143

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Rende e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rende (Cosenza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 giugno 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rende (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Maurizio Valiante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rende (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Vittorio Cavalcanti.

Il citato amministratore, in data 10 giugno 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 3 luglio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rende (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Maurizio Valiante.

Roma, 24 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinalunga e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sinalunga (Siena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 giugno 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinalunga (Siena) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Teresa Cattarin Franzero è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sinalunga (Siena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Maurizio Botarelli.

Il citato amministratore, in data 24 giugno 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Siena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 luglio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sinalunga (Siena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottoressa Maria Teresa Cattarin Franzero.

Roma, 24 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Palizzi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Palizzi (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da cinque consiglieri su nove assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Eugenio Barillà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, e composto dal sindaco e da nove consilieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 luglio 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palizzi (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Eugenio Barillà.

Roma, 24 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Padova ed il sindaco nella persona del signor Flavio Zanonato;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 10 giugno 2013, ha dichiarato la decadenza del signor Flavio Zanonato dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta nomina a Ministro della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Padova è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Padova è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Flavio Zandonato.

Il citato amministratore, in data 28 aprile 2013, è stato nominato Ministro della Repubblica.

Per l'effetto, il consiglio comunale di Padova, con deliberazione n. 37 del 10 giugno 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e con la procedura di cui all'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Padova.

Roma, 24 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Misilmeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 2 agosto 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Misilmeri (Palermo), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Tommaso Mondello, dal viceprefetto aggiunto dr.ssa Rosanna Mallemi e dal funzionario economico finanziario dr. Alfio Pulvirenti;

Considerato che sopravvenute esigente organizzative rendono necessario provvedere alla sostituzione del dottor Tommaso Mondello in seno alla predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Decreta:

Il dottor Enrico Gullotti - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Misilmeri (Palermo) in sostituzione del dottor Tommaso Mondello.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 104

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 30 luglio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 2 agosto 2012, la gestione del comune di Misilmeri (Palermo) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Tommaso Mondello, dal viceprefetto aggiunto dr.ssa Rosanna Mallemi e dal funzionario economico finanziario dr. Alfio Pulvirenti.

Sopravvenute esigenze organizzative rendono, tuttavia, necessario provvedere alla sostituzione del dottor Tommaso Mondello in seno alla commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Enrico Gullotti quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Misilmeri, in sostituzione del dottor Tommaso Mondello.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mascali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Mascali (Catania), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Enrico Gullotti, dal viceprefetto aggiunto dr. Francesco Milio e dal funzionario economico finanziario dr. Giuseppe Chiofalo;

Considerato che il dottor Enrico Gullotti è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Decreta:

Il dottor Giuseppe Piacentino - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mascali (Catania) in sostituzione del dottor Enrico Gullotti.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 111

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 9 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 15 aprile 2013, la gestione del comune di Mascali (Catania) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dr. Enrico Gullotti, dal viceprefetto aggiunto dr. Francesco Milio e dal funzionario economico finanziario dr. Giuseppe Chiofalo.

Considerato che il dottor Enrico Gullotti è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Giuseppe Piacentino quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Mascali, in sostituzione del dottor Enrico Gullotti.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ventimiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dr. Giovanni Bruno, dal viceprefetto dr. Antonio Lucio Garufi e dal dirigente di II fascia - Area I dr.ssa Luciana Lucianò;

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2012, con il quale il dottor Antonio Lucio Garufi è stato sostituito dal dottor Pasquale Aversa:

Visto il successivo decreto in data 15 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2013, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dottor Giovanni Bruno non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Decreta:

Il dottor Giuseppe Larosa - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ventimiglia (Imperia) in sostituzione del dottor Giovanni Bruno.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 113

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 6 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2012, il consiglio comunale di Ventimiglia (Imperia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dr. Giovanni Bruno, dal viceprefetto dr. Antonio Lucio Garufi e dal dirigente di II fascia - Area I dr.ssa Luciana Lucianò.

Con decreto in data 18 dicembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 21 dicembre 2012, il dottor Antonio Lucio Garufi è stato sostituito dal dottor Pasquale Aversa.

Con successivo decreto in data 15 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2013, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi.

Considerato che il dottor Giovanni Bruno, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Vibo Valentia, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Giuseppe Larosa quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Ventimiglia in sostituzione del dottor Giovanni Bruno.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013.

Proroga della commissione straordinaria della gestione del comune di Pagani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Pagani (Salerno) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Michele Mazza, dal viceprefetto dott.ssa Laura Cassio e dal dirigente di II fascia, area I dott. Francesco Scigliuzzo;

Visto il proprio decreto, in data 7 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013, con il quale il dott. Michele Mazza è stato sostituito dalla dott.ssa Gabriella Tramonti;

Visto il proprio decreto, in data 27 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013, con il quale il dott. Francesco Scigliuzzo è stato sostituito dal dott. Salvatore Carli;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Pagani (Salerno), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 110

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012, la gestione del comune di Pagani (Salerno) è stata affidata; per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur operando in un contesto gestionale connotato dalla disapplicazione dei principi di buon andamento e di perseguimento delle finalità pubbliche e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio.

Come rilevato dal prefetto di Salerno con relazione del 1° luglio 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione in atto nel comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione di coordinamento delle Forze di Polizia del 18 luglio 2013, cui ha partecipato il procuratore della Repubblica di Salerno, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria, rivolte al necessario ripristino della legalità e a garantire il regolare andamento dei servizi attraverso una serie di attività dirette alla verifica delle procedure e degli aspetti tecnico-organizzativi dell'apparato comunale, sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione; alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di offrire inequivocabili segnali della presenza dello Stato e interrompere le riscontrate forme di ingerenza della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria, avvalendosi anche di alcune unità di personale assegnate in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha avviato una complessa attività finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici ed un'azione amministrativa rispondente e alle esigenze della collettività.

L'operato della commissione si è rivelato complesso, non solo per la situazione di diffusa illegalità che ha connotato la gestione del comune di Pagani nel recente passato, ma anche per la grave situazione finanziaria in cui versa l'ente, riscontrata in sede di verifica di cassa effettuata congiuntamente con l'organo di revisione contabile.

Le iniziative effettuate nel settore amministrativo, che hanno permesso di conseguire risultati di particolare rilievo sul piano del contrasto ai fenomeni di illegalità riscontrati, necessitano tuttavia di un consolidamento al fine del completo raggiungimento dell'obiettivo primario del ripristino delle condizioni di funzionalità istituzionali dell'ente e scongiurare ulteriori tentativi di penetrazione malavitosa.

Nel settore dell'ambiente sono stati effettuati accertamenti concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, rilevatosi inadeguato rispetto alle reali esigenze del territorio, al punto da provocare continue e cicliche emergenze igienico-sanitarie. È in corso un'analisi delle aree interessate ed un attento esame dei costi e dei servizi resi, al fine di creare migliori condizioni operative; sono inoltre state disposte verifiche sulle modalità di smaltimento, da parte di alcune industrie, di rifiuti tossici al fine di disporre gli eventuali interventi necessari per la tutela dell'ambiente.

Particolare attenzione è stata rivolta alla complessa vicenda della realizzazione di parcheggi collegati ad un locale centro commerciale, circostanza che ha rappresentato uno dei motivi che hanno dato luogo al provvedimento di rigore disposto nei confronti dell'ente e per la quale sono in corso le verifiche sulla congruità del prezzo di alienazione del parcheggio.

Al fine di prevenire episodi di analoga natura l'organo di gestione straordinaria ha recentemente approvato un regolamento concernente le modalità di determinazione del valore delle aree insistenti sul territorio, strumento normativo volto a favorire procedure trasparenti ed evitare l'insorgere di un possibile contenzioso.

Un'intensa e specifica attività istruttoria è stata disposta in relazione all'occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale da parte di una locale famiglia camorrista; la vicenda tra l'altro ha dato luogo ad un serrato contenzioso tra l'amministrazione e l'occupante senza titolo legittimo in merito alla realizzazione di una strada di accesso al bene e di alcune opere abusive. È stata inoltre attivata, con procedura d'urgenza presso il Tribunale competente, istanza di sgombero dell'immobile ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile di prossima definizione.

Ulteriore rilevante intervento, in corso di svolgimento, riguarda le procedure per lo scioglimento di una società a totale partecipazione comunale, incaricata della gestione dei servizi pubblici locali, i cui organi amministrativi sono, di fatto, riconducibili ad esponenti di clan malavitosi.

Nell'ambito di una sana gestione del territorio, la commissione ha dato avvio all'*iter* istruttorio per la redazione del Piano urbanistico comunale, strumento urbanistico che da un lato assicura una corretta pianificazione urbanistica e dall'altro eviterà l'insorgere di possibili manovre speculative della criminalità organizzata; è inoltre in corso un'attenta azione di contrasto all'abusivismo edilizio, finalizzata anche alla verifica delle opere abusive presenti sul territorio, assoggettabili a demolizione.

Particolarmente incisiva è stata l'azione dell'organo di gestione straordinaria in materia di definizione delle problematiche inerenti alla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati all'amministrazione comunale. La prosecuzione dell'attività commissariale consentirà di perfezionare un apposito regolamento, in corso di predisposizione, con il quale sarà disciplinato l'uso di tali beni.

La destinazione dei beni confiscati a scopi sociali e quindi il loro utilizzo da parte della cittadinanza costituiscono un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di un'azione amministrativa improntata sulla base dei principi di legalità.

È tuttora in corso la procedura di appalto dei loculi cimiteriali, a seguito di risoluzione del precedente contratto sottoscritto con l'impresa, risultata positiva ai controlli antimafia, alla quale era stata affidata l'esecuzione dei relativi lavori.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Pagani (Salerno) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 1° agosto 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2013.

Proroga della commissione straordinaria della gestione del comune di Platì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dott.ssa Anna Palombi, dal viceprefetto dott.ssa Antonietta D'Aquino e dal funzionario economico finanziario dott. Giuseppe Belpanno;

Visto il proprio decreto, in data 18 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, con il quale il dott. Giuseppe Belpanno è stato sostituito dal dott. Giovanni Paolo Tedesco;

Visto il proprio decreto, in data 9 luglio 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013, con il quale la dott.ssa Antonietta D'Aquino è stata sostituita dalla dott.ssa Cettina Pennisi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013;

Decreta:

La durata della gestione del comune di Platì (Reggio Calabria), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata di sei mesi.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 109

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012, la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

L'organo di gestione straordinaria ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità all'interno dell'ente, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la pervicace e radicata presenza della criminalità organizzata su quel territorio, come attestato dalle molteplici operazioni di polizia effettuate nei confronti della locale criminalità anche successivamente all'avvenuto scioglimento dell'ente.

Come rilevato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione del 26 giugno 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

Tali aspetti sono stati oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 26 giugno u.s, alla presenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, al termine della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione, alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di evidenziare inequivocabili segnali della presenza dello Stato ed interrompere le diverse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'organo di gestione straordinaria, fin dal suo insediamento, avvalendosi anche del supporto di alcune unità di personale assegnate in posizione di comando, ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha avviato una generale attività di programmazione e riassetto organizzativo, attraverso la completa revisione del piano triennale delle opere pubbliche, la predisposizione del piano delle priorità previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'approvazione del piano comunale di protezione civile.

Per quanto attiene l'assetto urbanistico è in corso di definizione la procedura concernente il piano strutturale comunale, finalizzato alla tutela dell'integrità ambientale e dell'identità culturale del territorio; sono inoltre state avviate le procedure relative all'affidamento dei numerosi beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

Ulteriori aspetti di criticità attualmente al vaglio della commissione straordinaria, al fine di individuare la tipologia di interventi più adeguati, interessano l'abusivismo edilizio, la demolizione di strutture fatiscenti e le concessioni cimiteriali.

Particolare impegno è stato riservato alla definizione degli atti relativi alla realizzazione di un campo sportivo su di un terreno confiscato alla criminalità organizzata ed all'emanazione di un regolamento con relativo bando pubblico per la concessione in uso di un immobile anch'esso requisito alla locale criminalità.

La destinazione di tali beni a scopi sociali e quindi la possibilità di usufruirne da parte della cittadinanza costituiscono un importante segnale della presenza dello Stato e del valore di agire secondo principi di legalità.

Relativamente al settore economico finanziario, la commissione straordinaria ha iniziato un'attività di riordino dell'intera area funzionale che ha consentito, in sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2012, di procedere al parziale riaccertamento dei residui, verificandone il loro mantenimento nella contabilità dell'ente.

Sono stati disposti interventi di particolare importanza nel settore tributi, al fine di arginare la rilevata situazione deficitaria, dovuta anche alla mancata azione di contrasto dell'evasione tributaria.

L'avviata operazione di recupero delle entrate, mediante l'emissione di parte dei ruoli riguardanti la TARSO, l'installazione di oltre novecento nuovi contatori e la stipula di contratti per la fornitura idrica va completata e la commissione straordinaria ha posto in rilievo che tale delicata attività, in pieno svolgimento, potrebbe essere compromessa ove non sia espletata dalla stessa, disattendendo le aspettative dei cittadini consapevoli di poter fruire di servizi più adeguati.

Finalizzata alla tutela dell'ambiente ed a una corretta gestione del territorio è la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, assicurata attraverso l'impiego di personale dipendente ed i mezzi a disposizione del comune. L'espletamento a regime del servizio di smaltimento dei rifiuti dovrebbe dar luogo ad un abbattimento dei costi, rispondendo così positivamente alle aspettative della cittadinanza per il conseguimento di un servizio migliore.

Le iniziative adottate dalla commissione straordinaria, in particolar modo nell'area dei lavori pubblici, del territorio ed in quella economico finanziaria, costituiscono un segnale importante in favore del ripristino della legalità e stanno già producendo una serie di effetti positivi in termini di risanamento dell'ente e di contrasto al sistema di penetrazione malavitosa di cui ancora si colgono i segnali.

Il perfezionamento delle menzionate procedure richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante la complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le condizioni per l'applicazione della proroga della durata del provvedimento con il quale la gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria.

Roma, 25 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A07095

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «FV Esca Lumachicida».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 5 dicembre 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «FV Esca Lumachicida» contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato «Lumacid Agro» registrato al n. 2525 con decreto direttoriale in data 23 maggio 1977 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 gennaio 2013, dell'impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Lumacid Agro» registrato al n. 2525;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva metaldeide;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) nn. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FV ESCA LUMACHCIDA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 200, 300, 500, 750; Kg 1, 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dagli stabilimenti esteri:

Luqsa - Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna);

Friquisa - Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C. Colon, 564, 08228 Terassa (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Zapi Industrie Chimiche Spa - via Terza Strada 12 - 35026 Conselve (PD).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15688.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FV ESCA LUMACHICIDA

ESCA IDROREPELLENTE PER COMBATTERE LUMACHE, CHIOCCIOLE, LIMACCE

Composizione – 100 grammi di prodotto contengono:
Metaldeide acetica pura g. 5
Attrattivi e inerti q.b. a g. 100
(contiene Denatonio Benzoato repellente per cani, gatti e bambini)

ATTENZIONE:
MANIPOLARE CON PRUDENZA

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Registrazione del Ministero della Salute n. XXXX del XX/XX/XX

Officina di produzione: LUQSA Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna) – FRIQUISA Pol. Ind. Colon II, Nau 3, C.Colon, 564; 08228 Terassa (Spagna)
Officina di produzione e confezionamento: Zapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada, 12 – 35026 Conselve (PD)

Distribuito da: Chimigroup Srl – Via U. Foscolo, 8 – 35131 Padova

Taglie: 200 – 300 - 500 – 750 g e 1 - 5 Kg **Partita N°:**

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, ne bere, nè fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingerimento da parte di altri animali. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO. Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica circa 50 mg/Kg, irritante per le mucose, latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO: cospargere l'esca a strisce o a mucchietti sul terreno di sera o dopo la pioggia o l'irrigazione, per combattere lumache, chiocciole e limacce che danneggiano le piante coltivate.
L'esclusiva formulazione del prodotto sotto forma di granuli idrorepellenti antimuffa è particolarmente resistente nel tempo al dilavamento e/o solubilizzazione da parte di pioggia, umidità ed innaffiamenti mantenendo così inalterata la sua efficacia anche per lunghi periodi.

Il prodotto si può impiegare alle dosi e con le modalità sopra definite sulle seguenti colture:
- Ortaggi a radice e tubero (Bietola rossa o da orto, Carota, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca, Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Salsefrica, Rutabaga, Rapa);
- Cavoli a infiorescenza (Cavoli Broccoli, Cavolfiori, etc);
- Cavoli a testa (Cavoletti di Bruxelles, Cavolo cappuccio, Cavolo rosso, Cavolo verza, Cavolo bianco, etc.);
- Cavoli a foglia (Cavolo cinese, Cavolo riccio, Cavolo nero, etc.)
- Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (Dolcetta, Lattughe, Scarola/Indivia, Cicorie, Radicchi, Crescione, Barbarea, Rucola, Senape nera, Foglie e germogli di Brassica spp. Comprese le cime di rapa, etc);
- Spinaci e simili (Spinacio, Bietola da foglia e da costa, Portulaca, etc.);
- Erbe fresche (Cerfoglio, Erba cipollina, Foglie di sedano, Prezzemolo, Salvia, Santoreggia, Rosmarino Timo, Maggiorana, Origano, Basilico, Melissa, Menta, Menta peperita, Foglie di alloro, Dragoncello, Issopo, etc.);
- Ortaggi a stelo (Asparago, Cardo, Sedano, Finocchio, Carciofo, Porro, Rabarbaro, Germogli di bambu', Cuori di Palma, etc.);
- Floreali ed Ornamentali

COMPATIBILITA': FV ESCA LUMACHICIDA non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina.
AVVERTENZE: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
NOCIVITA': FV ESCA LUMACHICIDA è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..../..........
01 FEB. 2013

13A06922

DECRETO 11 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Miclocur».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 4 dicembre 2012 dall'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Miclocur contenente la sostanza attiva miclobutanil, uguale al prodotto di riferimento denominato Dipylon Progress registrato al n. 12731 con d.d. in data 15 giugno 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28 giugno 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Dipylon Progress registrato al n. 12731;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2011/2/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva myclobutanil nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31 maggio 2013, pena la revoca dell' autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd, con sede legale in Bandra (W) Mumbai, Dominic Holm, 29 Road, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Miclocur con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 50 – 100 – 250 – 500; L 1-5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera Luqsa - Afores, s/n 25173 Sudanell, Lleida (Spagna).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa Torre srl – Torrenieri (Siena).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15687.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICLOCUR

Fungicida sistemico - Liquido Emulsionabile

MICLOCUR

Composizione:
100 g do prodotto contengono:
- Miclobutanil puro . . . . .g. 4,2 (= 42 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . .g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.XXXX del XX/XX/XX

Stabilimenti di produzione:
Torre Srl- via Pian d'Asso- Torrenieri (SI)
LUQSA-Afores, 2517 Sudanell (Lleida) -Spagna

Contenuto netto: ml 50-100-250- 500; litri 1-5 **Partita n.**:

PRESCIZIONI SUPPLEMENTARI

Evitare che donne in età fertile utilizzino il prodotto o siano ed esso esposte. Durante la fase di miscelazione/carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contato con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO :

Sintomi - organi interessati: occhi, cute, mucosa del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuiti ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. **Metabolismo**: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. **Terapia**: sintomatica

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

MICLOCUR è un fungicida sistemico a base di Miclobutanil, efficace nei confronti di Oidio, Ticchiolatura, Ruggini e Black-rot che attaccano le colture arboree ed erbacee. La sua azione penetrante provvede a proteggere le piante dall'interno con azione curativa.

COLTURE, MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- **Vite**
  UVA DA VINO : contro Oidio impiegare 45-60 ml/hl fino alla fioritura; dall'allegagione in poi aumentare la dose fino a 90 ml/hl. Effettuare i trattamenti ogni 10-14 giorni. Contro Black-rot impiegare 45-85 ml/hl con intervalli di 8-14 giorni, impiegando la dose più elevata negli intervalli maggiori.
  UVA DA TAVOLA : contro Oidio impiegare 60-70 ml/hl fino alla fioritura; dall'allegagione in poi 90 ml/hl con trattamenti intervallati di 8-14 giorni in relazione al periodo vegetativo e alla intensità della malattia.
- **Melo, Pero**
  Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 100-120 ml/hl dalla comparsa delle orecchiette di topo con intervalli di 8-14 giorni in relazione alla fase vegetativa ed all'intensità della malattia.
- **Pesco**
  Contro Oidio impiegare 120-150 ml/hl dalla scamiciatura del frutto ogni 10-14 giorni in relazione allo sviluppo della malattia. Contro Monilia impiegare 150 ml/hl effettuando 2 trattamenti agli stadi di bottoni rosa e caduta dei petali; in situazioni metereologiche favorevoli allo sviluppo della malattia, procedere ad un terzo trattamento in fioritura.
- **Albicocco**
  Contro Oidio (*Sphaeroteca pannosa*) impiegare 120 ml/hl dalla scamiciatura del frutto ogni 14 giorni. Contro Monilia impiegare 120 ml/hl procedendo a 3 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
- **Susino**
  Contro Monilia impiegare 130 ml/hl effettuando 2 trattamenti tra l'inizio della fioritura e la caduta dei petali.
- **Fragola**
  Contro Oidio impiegare, anche in post-trapianto, 130 ml/hl ogni 14 giorni a partire dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare **MICLOCUR** con un fungicida di contatto.
- **Cocomero, Melone, Cetriolo, Zucchino**
  Contro Oidio impiegare 110-150 ml/hl ogni 8-10 giorni dalla comparsa della malattia. Nel primo trattamento si consiglia di miscelare **MICLOCUR** con un fungicida di contatto.
- **Pomodoro, Peperone**
  Contro *Leveillula taurica* impiegare 130-150 ml/hl ogni 8-12 giorni dalla comparsa della malattia, intervenendo con la dose massima ad intervalli ridotti in presenza di forti attacchi.
- **Rosa**
  Contro Oidio e Ticchiolatura impiegare 120-150 ml/hl.
- **Garofano**
  Contro Ruggine impiegare 120-150 ml/hl secondo gli intervalli raccomandati localmente.

Preparazione della miscela: diluire la giusta quantità di **MICLOCUR** in poca acqua a parte, quindi aggiungere al totale quantitativo d'acqua necessario al trattamento, mantenendo la miscela in agitazione.

Compatibilità: MICLOCUR è miscibile con gli antiperonosporici sistemici, e gli insetticidi fosforganici e carbammati.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza tra l'ultimo trattamento e la raccolta : 7 giorni per Fragole, Pomodori, Peperoni, Cetrioli, Zucchini, Cocomeri, Meloni; 15 giorni per Uve, Mele, Pere, Pesche, Albicocche, Susine.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportare in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improrio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vedersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 FEB. 2013

ETICHETTA RIDOTTA

MICLOCUR

Fungicida sistemico - Liquido Emulsionabile

MICLOCUR

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
- Miclobutanil puro . . . . .g. 4,2 (= 42 g/l)
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'almbiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Titolare della registrazione:
Sharda Worldwide Exp. Pvt. Ltd.
Domnic Holm, 29th Road, Bandra West, Mumbai, India

Rappresentata in Italia da Sharda Europe bvba
58 Heedestraat, B-1730, Belgio
Tel. +39 02 66101029

Autorizzazione Ministero della Salute n.XXXX del XX/XX/XX

Stabilimenti di produzione:
Torre Srl- via Pian d'Asso- Torrenieri (SI)
LUQSA-Afores, 2517 Sudanell (Lleida) -Spagna

Contenuto netto: ml 50-100 **Partita n.**:

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ....
11 FEB. 2013

13A06925

DECRETO 22 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Landmaster».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dette norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 20 settembre 2012 dall'impresa Albaugh UK Ltd, con sede legale in London UK - WC2N 5BW - 1 Northumberland Avenue - Trafalgar Square, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Landmaster, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Rosate 36, registrato al n.9518 con D.D. in data 16 febbraio 1998, modificato successivamente con decreto di cui l'ultimo in data 21 novembre 2011, dell'Impresa medesima;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI sulla base del dossier Glorio 360 g/l SL;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Rosate 36, registrato al n. 9518;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto ministeriale del 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2012 di recepimento della direttiva 2010/77/UE che proroga la scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I fin al 31 dicembre 2015;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva glifosate;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Albaugh UK Ltd, con sede legale in London UK - WC2N 5BW - 1 Northumberland Avenue - Trafalgar Square è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Landmaster con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 – 5 -10 – 20 – 1000 (contenitore a rendere).

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem SpA - Caravaggio (BG).

Rea Industria Chimica Srl - Marcianise (Caserta).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Delta Product - Dour, Belgio;

Safapac Ltd. - Peterborough, Regno Unito;

Monsanto Europe N. V. - Antwerp, Belgio.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15644.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

LANDMASTER

(Liquido Solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE

GLIFOSATE acido puro (da sale isopropilamminico)	g 30,8 (=360 g/l)
Coformulanti q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

ALBAUGH UK Ltd.
1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square,
London. WC2N 5BW. UK
Tel +44 (0) 20 3551 2580

Officine di Produzione :
Prodotto nello stabilimento indicato nel numero di partita mediante la lettera identificativa riportata a seguito:
A - Safapac Ltd. – Peterborough, Regno Unito
B - Monsanto Europe N. V. – Antwerp, Belgio
C - Rea Industria Chimica S.r.l. – Marcianise, Italia
D - Diachem S.p.A. – Caravaggio, Italia
E - Delta Product – Dour, Belgio

Registrazione Ministero della Sanità n.

Contenuto netto: Litri 0,5-1-5-10-20 **Partita n. VEDI CONFEZIONE**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.
INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
CARATTERISTICHE
LANDMASTER è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, biennali o perennanti. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi di conservazione (rizomi, tuberi, stoloni, ecc.).
MODALITÀ ED EPOCHE D'IMPIEGO
LANDMASTER si impiega diluito in acqua in volumi variabili (da 100 a 400 l/ha) secondo il tipo di attrezzatura a disposizione e a dosi pure variabili in funzione della sensibilità delle infestanti. LANDMASTER consente di ottenere i migliori risultati con ugelli a specchio o a ventaglio e bassi volumi d'acqua. Per gli impieghi indicati è possibile effettuare da 1 a 3 trattamenti per anno con almeno 14 giorni di intervallo tra un trattamento e l'altro.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.
AVVERTENZA: impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse, come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta. L'azione erbicida può anche essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincati) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.

CAMPO D'IMPIEGO
LANDMASTER si impiega per il controllo delle infestanti presenti nelle colture o aree non destinate a colture agrarie come segue:
- **VITE, OLIVO** (olive da olio nella preparazione delle piazzole applicare il prodotto fino ad un massimo di 6 l/ha e almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
- **NOCE, MELO, PERO, ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINE, LIMONE, CEDRO, POMPELMO, KUMQUAT.** Queste piante non manifestano sensibilità alcuna se la miscela erbicida colpisce anche il tronco, specie se ben lignificato.
- **ALBICOCCO, CILIEGIO, MANDORLO, NETTARINE, PESCO E SUSINO.** Le piante di questo gruppo o drupacee possono evidenziare sensibilità se il trattamento colpisce il tronco, specie se non ben lignificato.
- **ASPARAGO.** Il trattamento è consentito in assenza di turioni, cioè prima dell'impianto e dell'emergenza dal terreno e dopo la raccolta degli stessi.
- **TERRENI AGRICOLI IN ASSENZA DI COLTURA destinati ad ospitare o che hanno ospitato BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, MAIS, FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, RISO, SOIA, FRAGOLA, COLTURE ORTICOLE, ERBA MEDICA, PRATI, VIVAI.** Intervenire prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo purché le infestanti siano emerse. Attendere ad effettuare la semina o il trapianto dopo che siano trascorse almeno 48 ore dal trattamento.
- **VIVAI E SEMENZAI DI FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI E PIOPPO.**
- **AREE NON DESTINATE ALLE COLTURE AGRARIE:** Aree rurali e industriali. Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi, scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO
<u>Le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti sono:</u>
a) INFESTANTI ANNUALI E BIENNALI
1,5-4 l/ha: Coda di volpe (*Alopecurus sp.*), Orzo selvatico (*Hordeum murinum*), Loietto (*Lolium sp.*), Mercorella (*Mercurialis sp.*), Fienarola (*Poa sp.*), *Riso crodo*, Visnaga (*Ammi majus*), Amaranto (*Amaranthus s.*), Cappucina (*Calendula sp.*), Farinello (*Chenopodium sp.*), Succiamele (*Orobanche sp.*), Porcellana (*Portulaca sp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus sp.*), Senecione (*Senecio sp.*), Senape (*Sinapis sp.*), Centocchio (*Stellaria sp.*), Veronica (*Veronica sp.*).
b) INFESTANTI PERENNANTI
4-5 l/ha: Agropiro (*Agropyron repens*), Carice (*Carex sp.*), Stoppione (*Cirsium sp.*), Euforbia (*Euphorbia sp.*), Gliceria (*Glyceria sp.*), Iperico (*Hipericum sp.*), Lersia (*Leersia oryzoides*), Scagliola (*Phalaris sp.*), Romice (*Rumex sp.*), Crespino (*Sonchus sp.*), Sorghetta (*Sorghum halepense*).
5-7 l/ha: Cucchiaio (*Alisma sp.*), Asfodelo (*Asfodelus sp.*), Giunco fiorito (*Butomus sp.*), Cipero (*Cyperus sp.*), Ferula (*Ferula sp.*), Giunco (*Juncus sp.*), Nardo (*Nardus sp.*), Cipollino (*Scirpus sp.*), Sparganio (*Sparganium sp.*), Tossilaggine (*Tussilago sp.*).
8-10 l/ha: Agrostide (*Agrostis sp.*), Aglio selvatico (*Allium sp.*), Assenzio (*Artemisia sp.*), Canna (*Arundo sp.*), Gramigna comune (*Cynodon sp.*), Panace (*Eracleum sp.*), Edera terrestre (*Glechoma sp.*), Acetosella (*Oxalis sp.*), Panico (*Paspalum sp.*), Canuccia (*Phragmites sp.*), Felce (*Pteridium sp.*), Ranuncolo (*Ranunculus sp.*), Rovo (*Rubus sp.*), Mazza sorda (*Tipha sp.*), Ortica (*Urtica sp.*).
10 l/ha: Aristolchia (*Aristolochia sp.*), Clematide (*Clematis sp.*), Convolvolo (*Convolvulus sp.*), Robbia (*Rubia peregrina*).
c) INFESTANTI ARBUSTIVE ED ARBOREE
4-6 l/ha: Acero (*Acer sp.*), Frassino (*Fraxinus sp.*), Ginestra (*Genista sp.*), Salice (*Salix sp.*), Sambuco (*Sambucus sp.*), Mirtillo (*Vaccinium sp.*).
10 l/ha: Brugo (*Calluna sp.*), Cisto (*Cistus sp.*), Erica (*Erica sp.*), Caprifoglio (*Lonicera sp.*).
In presenza di infestazioni a macchia effettuare trattamenti localizzati utilizzando LANDMASTER a concentrazioni di 1-2 l di prodotto in 100 litri di acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 l di prodotto in 100 litri di acqua sulle perennanti. Non superare le dosi/ha massime indicate.
COMPATIBILITÀ: Non è raccomandata la miscelazione con altri prodotti fitosanitari.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati o attrezzature selettive (lambenti, umettanti, ecc.).
ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22 FEB. 2013

13A06923

DECRETO 25 febbraio 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Listego».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo Regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2012 dall'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Listego», contenete la sostanza attiva imazamox, uguale al prodotto di riferimento denominato «Beyond» registrato al n. 10925 con decreto direttoriale in data 15 maggio 2001, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 11 ottobre 2012, dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Beyond» registrato al n. 10925;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/23/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva imazamox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 giugno 2013, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LISTEGO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,5 – 1 – 3 – 5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Torre Srl - Torrenieri - Fraz. di Montalcino - Siena.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa: Basf Agri-production sas - Gravelines (Francia).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15693.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LISTEGO®

ERBICIDA PER VARIETA' TOLLERANTI
·GLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI DI RISO E GIRASOLE
CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

MPOSIZIONE
:0 grammi di prodotto contengono:
AZAMOX, puro g 3,7 (40 g/l)
oformulanti q. b. a g 100

ASI DI RISCHIO
amente tossico per gli organismi quatici, può provocare a lungo mine effetti negativi per l'ambiente quatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ONSIGLI DI PRUDENZA
onservare fuori della portata dei mbini. Conservare lontano da menti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né mare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi e istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. on gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo ntenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

stribuito da:
ngenta Crop Protection Italia
a Gallarate 139 20151 Milano

ficina di produzione:
ASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
ORRE Srl – Torrenieri – Fraz. di Montalcino - Siena

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. — del —

ontenuto netto: 0,5 - 1 – 3 - 5 litri

artita n.

- Marchio Registrato

ESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade] Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

FORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

vvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il riodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme ecauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero si di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ECCANISMO D'AZIONE
prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento a fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il pido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo giallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 orni dopo l'applicazione.
STEGO svolge al meglio la sua attività erbicida quando è impiegato su festanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

PETTRO D'AZIONE
e malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *naranthus spp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-astoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio mune), *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio), *Polygonum spp.* oligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum grum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium p.* (nappole).
e malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda volpe), *Avena spp.* (avena), *Lamium spp* (falsa ortica), *Lolium spp* oglio), *Orobanche spp.* (succiamele).
e malerbe della risaia sensibili sono: *Alisma plantago-aquatica* (piantaggine acquatica), *Butomus umbellatus* (giunco fiorito), *Echinochloa crus-galli* (giavoni rossi), *Heteranthera reniformis* (eterantera a foglia reniforme), *Oryza spp.* (riso crodo) e *Scirpus spp.* (lische).

Le malerbe della risaia mediamente sensibili sono: *Echinochloa erecta* (giavone bianco), *Cyperus spp.* (zigoli) e *Panicum dicothomiflorum* (panico delle risaie).

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi), come le solfoniluree, le triazolpirimidine e gli imidazolinoni.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Su **GIRASOLE, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni:** impiegare una dose di 0,75 – 1,25 l/ha, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.

Su **RISO, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni:** per la lotta al riso crodo e ad altre infestanti. LISTEGO, diluito in un volume d'acqua di 200–300 l/ha, deve essere impiegato come sotto riportato.
Riso seminato in acqua – Eseguire il primo trattamento con 0,875 l/ha di LISTEGO in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua) su terreno saturo d'acqua e con coltura allo stadio di 3-4 foglie. Risommergere la risaia 3-4 giorni dopo il trattamento. Ripetere il trattamento su terreno saturo d'acqua e con riso allo stadio di 1-4 culmi d'accestimento (circa 2-3 settimane dopo il primo trattamento). Risommergere la risaia dopo 3-4 giorni. La dose massima annua di LISTEGO è di 1,75 l/ha.
Riso seminato in asciutta – Eseguire il primo trattamento con 0,875 l/ha di LISTEGO in miscela con DASH HC alla concentrazione 0,5% (0,5 litri ogni 100 litri d'acqua), con coltura allo stadio di 2-3 foglie ed eseguire dopo 3-4 giorni una bagnatura/sommersione. Ripetere il trattamento su risaia sgrondata con 0,875 l/ha di LISTEGO con riso allo stadio di 1-2 culmi d'accestimento e risommergere la risaia dopo 3-4 giorni dal secondo intervento. La dose massima annua è di 1,75 l/ha di LISTEGO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione

Avvertenza - Nei 10 giorni seguenti al trattamento, non far defluire l'acqua dalla risaia.

Per salvaguardare al massimo l'efficacia della tecnologia che si basa sulla tolleranza delle varietà di riso agli erbicidi imidazolinoni, si raccomandano le seguenti pratiche agronomiche:
- per ogni ciclo colturale, l'uso di semente certificata;
- per il controllo del riso crodo, l'alternanza di erbicidi con differente meccanismo d'azione.

In caso di dubbi sull'opportunità o sulle modalità d'impiego del prodotto, si consiglia di rivolgersi al Servizio Tecnico BASF.

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

FITOTOSSICITA'
Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

ATTENZIONE: **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 25 FEB. 2013

13A06924

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Roundup».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 20 ottobre 2004 e successive integrazioni di cui l'ultima del 18 aprile 2011 presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. con sede legale via Spadolini, 5 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato MON2139 contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1 settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 8 giugno 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra indicata data;

Vista la nota pervenuta in data 7 febbraio 2013 da cui risulta che l' Impresa Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio, chiedendo nel contempo di variare la denominazione del prodotto in questione da MON2139 a ROUNDUP;

Ritenuto di autorizzare il prodotto ROUNDUP fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Monsanto Agricoltura Italia s.p.a. con sede legale via Spadolini, 5 - Milano è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROUNDUP con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,1 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 60 – 100 – 150 – 200 – 300 – 400 – 500 – 600.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento delle Impresa estera: Monsanto Europe N.V. – Anversa (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12411.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta e Foglietto illustrativo

ROUNDUP

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 30,7 (g/l 360)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,5 (g/l 486)
Inerti e coadiuvanti q. b. a g 100

Frasi di rischio
Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
Consigli di prudenza
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: litri 0,1 – 0,25 – 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 60 – 100 – 150 – 200* – 300* – 400* – 500* – 600*

Partita n.: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA' DI IMPIEGO
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali, biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente. L'efficacia può essere ridotta dalle precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, dal danneggiamento della vegetazione e da tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto.
Attrezzature e volumi d'acqua. Utilizzare ugelli a specchio o a ventaglio antideriva o ad iniezione d'aria. Operare a pressioni comprese tra 1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di attrezzature a gocciolamento, di tipo umettante e lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le attrezzature.

CAMPI DI IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi, pomacee: melo, pero (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta), frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite (applicare il prodotto almeno 28 giorni prima della raccolta). Olivo (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fino a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta). - Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee (applicare il prodotto almeno 7 giorni prima della raccolta). Actinidia e mandorlo. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. - Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Ortaggi: carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, carciofo. Patata. Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati e erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa. - Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza. Asparago (trattare prima dell'emergenza dei turioni). Cereali, mais, barbabietola da zucchero, patata, cipolla, lino, senape, legumi, bulbi da fiore (trattare entro 3 giorni dalla semina). - Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside e stoppie. Prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, asparago, barbabietola da zucchero, cereali, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, pascoli e vivai. Trattare con le infestanti emerse prima della lavorazione, semina o trapianto (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Effettuare il trapianto o la semina non prima di 2 giorni dal trattamento. Trattare 6 giorni prima della semina o del trapianto nel caso di presenza di specie perenni. Aree non destinate alle colture agrarie. Aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI DI IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo ad es. *Echinocloa spp.* (giavone), *Digitaria spp.* (sanguinella), *Setaria spp.* (pabbio), *Chenopodium spp.* (farinello), *Amarantus spp.* (amaranto), *Solanum spp.* (erba morella): 1 - 4 l/ha.
Infestanti biennali ad es. *Cirsium vulgare* (cardo asinino), *Picris spp.* (aspraggine), *Malva spp.* (malva): 4 - 6 l/ha.
Infestanti vivaci e perenni ad es. *Cynodon spp.* (gramigna), *Sorghum halepense* (sorghetta), *Cirsium arvense* (stoppione), *Oxalis spp.* (acetosella), *Convolvulus spp.* (vilucchio), *Calystegia spp.* (vilucchione), *Potentilla spp.* (cinquefoglie comune), *Rumex spp.* (romice): 6 - 12 l/ha.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio maggiore indicato).
Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 100-200 ml/10 litri di acqua sulle annuali/poliennali e di 300-500 ml/10 litri di acqua sulle perenni, limitando il trattamento alle aree interessate dalla vegetazione indesiderata. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Aggiungere solfato ammonico per ottenere un effetto essiccante veloce ed in presenza di acque dure.

COMPATIBILITA':Il prodotto i usa prevalentemente da solo. In caso di miscela, verificare la compatibilità tra i prodotti.

FITOTOSSICITA': Il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni, se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 4 l/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto. Dopo la coltivazione, intervenire sulle infestanti emerse in funzione delle specie presenti e dello stadio di sviluppo. Nell'applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di melo, pero, drupacee e olivo da olio; 28 giorni per vite.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.Lvo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.
*** Attenzione:** Il presente contenitore è di proprietà della Monsanto Agricoltura Italia SpA, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Per le taglie pari o superiori a 200 litri, lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. CONTENITORE DA RESTITUIRE AL PRODUTTORE PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.

20 MAR. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del........................

ROUNDUP

Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle infestanti. Liquido solubile concentrato

COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro	g 30,7 (g/l 360)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41,5 (g/l 486)	
Inerti e coadiuvanti q. b. a	g 100

Frasi di rischio

Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Spadolini 5, 20141 Milano Tel. 02-847801

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Officina di produzione:
MONSANTO EUROPE N.V. – Anversa (Belgio)

Taglie: ml 100

Partita n.: vedere sulla confezione.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare in una fascia di 5m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Durante l'impiego del prodotto con attrezzature manuali per la distribuzione di erbicidi senza diluizione o a ultra basso volume (<20 litri/ha) utilizzare, guanti e stivali in gomma. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per alimentazione animale. Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

20 MAR 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..........................

13A06926

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sakura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 10 giugno 2011 presentata dall'Impresa Nufarm Italia srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Soleil contenente le sostanze attive tebuconazolo e bromoconazolo;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della sostanza attiva bromuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2021 in attuazione della direttiva 2010/92/EU della Commissione del 21 dicembre 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe Spa, che ne ha concesso specifico accesso, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 25 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di voler cambiare la denominazione del prodotto in questione in Sakura;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Sakura fino al 31 gennaio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva bromuconazolo;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia srl con sede legale in Milano, viale Luigi Majno, 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SAKURA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 gennaio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva bromuconazolo riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Nufarm SAS, Gaillon (Francia)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15199.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SAKURA®

EMULSIONE CONCENTRATA (EC)
FUNGICIDA PER FRUMENTO

SAKURA Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
Bromuconazolo puro 15,86 % (= **167g/l**)
Tebuconazolo puro 10,17 % (= **107g/l**)
Coformulanti q.b. a 100

Partita n.:*
Contenuto netto:
1-5-10-20 litri

Titolare della registrazione:
NUFARM Italia s.r.l. - Viale Luigi Majno, 17/A Milano

Officina di produzione:
Nufarm S.A.S., Gaillon (Francia)

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBENTE

Distribuito da: **SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera 21, 20153 Milano – Tel. 02 45280.1**

FRASI DI RISCHIO
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitori o l'etichetta. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso; se possibile mostrargli l'etichetta.
Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
FRUMENTO (Duro e Tenero): intervenire alla dose di **1,2 litri per ettaro** contro Fusariosi (*Fusarium spp*), Ruggini (*Puccinia spp.*), Septoria (*Septoria spp.*) posizionando l'applicazione da inizio levata alla fioritura. Contro la fusariosi della spiga (Fusarium spp) il trattamento andrà effettuato da fine spigatura a fioritura.

Usare il prodotto una sola volta per anno.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura e almeno 55 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, rispettare il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Sakura® è un marchio registrato di Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 20 MAR. 2013

13A06927

DECRETO 24 aprile 2013.

Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» e, in particolare, l'art. 1, comma 5-*bis*, a tenore del quale: «il Ministro della salute riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici» e l'art. 1-*bis*, comma 2, a tenore del quale: «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)»;

Visto che nelle aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 3, comma 1, del richiamato decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, l'Azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III, reso nella seduta del 23 aprile 2013;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e successive modifiche;

Considerato che è necessario mettere a disposizione dell'amministrazione strumenti tecnici adeguati e uniformi per poter efficacemente indirizzare le azioni volte a mitigare, attraverso il riesame delle AIA, il rischio sanitario ed ambientale nelle aree interessate dagli stabilimenti di preminente interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, al fine di accelerarne il risanamento sanitario e ambientale;

Tenuto conto che, ai sensi del citato decreto-legge n. 207/2012, la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti di preminente interesse pubblico, costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione della salute e dell'ambiente, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi;

Ritenuto, pertanto, indispensabile stabilire criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS);

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

2. Per la redazione del rapporto di VDS si applicano i criteri metodologici contenuti nell'allegato A del presente decreto.

Art. 2.

Disposizione finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all' attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 204

ALLEGATO *A*

CRITERI METODOLOGICI UTILI PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL DANNO SANITARIO

INTRODUZIONE

1. OBIETTIVI E DEFINIZIONE DEL RAPPORTO VDS.

Lo European Center for Health Policy dell'Organizzazione mondiale della sanità definisce un esito sanitario (health outcome) come il cambiamento dell'attuale o futuro stato di salute di un individuo o di una comunità che può essere attribuito ad azioni o scelte antecedenti.

Con riferimento a tale definizione, il danno sanitario di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 207/2012, può essere definito come una parte dell'esito sanitario, e in particolare come cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri.

Obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds), ai sensi dell'art. 1-*bis* del citato decreto, è quindi:

informare annualmente i decisori ed il pubblico sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti in esame;

fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati;

valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni.

In termini operativi, per poter perseguire tali obiettivi , la vds dovrà prevedere:

la preventiva identificazione degli esiti sanitari indesiderati correlabili alle attività dello stabilimento, e in particolare quelli correlabili alle emissioni di sostanze pericolose nell'ambiente;

il monitoraggio della loro prevalenza/incidenza e della loro verosimiglianza di verificarsi in futuro, nella comunità residente nell'area su cui impattano le attività dell'impianto in esame.

In questo senso, la vds evidenzia due aspetti che rispettivamente rispondono all'esigenza:

a) di verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento;

b) di valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del decreto legislativo n. 152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Il paradigma ambiente e salute, che lega l'emissione di un contaminante da uno stabilimento al danno alla salute ad esso ascrivibile attraverso la qualità ambientale, l'esposizione umana e la dose interna, costituisce in questo contesto un'affidabile guida metodologica per la vds. Lo studio epidemiologico condotto a livello di una specifica area, opportunamente definita, previa effettuazione di una appropriata analisi di fattibilità, ha la potenzialità di produrre stime delle misure di associazione di interesse (in particolare, rischio relativo e rischio attribuibile) e della loro precisione, espressa dagli intervalli di confidenza. Accanto ad essa, le valutazioni della qualità ambientale, dell'esposizione umana e del rischio costituiscono una serie di strumenti a potenza crescente finalizzati alla previsione del danno alla salute ed all'identificazione delle misure di mitigazione del rischio. La valutazione del danno sanitario futuro, in quanto variabile stocastica, assume pertanto un ruolo operativo esclusivamente se finalizzata ad identificare la sorgente del rischio o a valutare l'efficacia delle misure di mitigazione prescritte. Ne consegue che tutti i processi valutativi attivati nel corso della procedura dovranno sempre far riferimento a specifici contaminanti e non si dovrà dimenticare mai che il ruolo dell'impianto/i che li emette/ono è generalmente parziale. In queste condizioni le valutazioni di accettabilità non potranno mai far riferimento al rischio sanitario generale ma piuttosto al contributo che ad esso forniscono specifici impianti o attività dello stabilimento. Identificare un minimum data set dei contenuti del rapporto finale di vds è pertanto requisito fondamentale per consentire l'omogeneità delle valutazioni riferite a stabilimenti ed aree diverse tra loro.

Valutazioni epidemiologiche e valutazioni del rischio sono tecniche basate su approcci teorici diversi. Ne consegue che la procedura di vds assumerà una struttura matriciale composta da due direttrici indipendenti, rispettivamente finalizzate alla stima del danno attuale e futuro, articolate su più livelli commisurati alle diverse necessità delle specifiche valutazioni. In accordo con le usuali procedure adottate nella valutazione degli impatti sulla salute, tali fasi possono essere identificate in:

1) una fase conoscitiva, finalizzata alla raccolta dei dati ambientali e sanitari disponibili;

2) una fase di valutazione di 1° livello relativa alla valutazione della loro qualità, alla stima del ruolo dello stabilimento nel determinare la qualità ambientale dell'area, alla ricostruzione del profilo sanitario della popolazione esposta ed all'identificazione dei contaminanti emessi dallo stabilimento che, per le loro proprietà chimico fisiche e tossicologiche, possono costituire un rischio per la salute umana;

3) una fase di valutazione di 2° livello nella quale, su precise indicazioni formulate nella fase precedente, si procede a specifiche indagini epidemiologiche, e/o a stime quantitative dell'esposizione umana a specifici contaminanti;

4) una fase di valutazione di 3° livello nella quale, su specifica indicazione emergente dalla fase precedente, si procede ad una completa analisi probabilistica del rischio associata ad esposizioni critiche precedentemente evidenziate;

5) una fase di rapporto, in cui si discutono i risultati delle valutazioni, corredati da esaustive considerazioni sull'incertezza ad essi associata e da indicazioni sulla loro accettabilità sociale.

Due assiomi costituiscono i cardini di questa procedura e ne influenzano il processo decisionale:

1) i rischi ambientali per la salute oggetto della vds sono esclusiva funzione della qualità delle matrici ambientali al cui eventuale degrado contribuisce lo stabilimento in valutazione;

2) lo stabilimento è un'area sottoposta al controllo di un gestore nella quale sono presenti uno o più impianti, infrastrutture ed altre attività comuni o connesse.

La complessità delle valutazioni, strettamente correlate alla realtà del territorio, impone la necessità di istituire tavoli interistituzionali tra gli enti preposti al fine di definire in modo integrato e condiviso modalità e criteri operativi. Le istituzioni chiamate a partecipare comprendono gli enti territoriali, ARPA, ASL, ARES.

2. PROCEDURA DI VALUTAZIONE: CRITERI METODOLOGICI.

2.1. *Acquisizione dei dati correnti.*

Il tavolo tecnico dovrà, in prima istanza, procedere alla definizione di un quadro ambientale e sanitario di riferimento, sulla base dei dati correntemente raccolti sul territorio o comunque già disponibili.

In particolare si dovrà:

definire l'estensione dell'area per la valutazione del danno sanitario:

essa potrà essere determinata sulla base delle aree di impatto identificate negli Studi di impatto ambientale (SIA) e/o nei rapporti predisposti per le procedure di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dello stabilimento identificato. A tale scopo potrà, inoltre, essere utile consultare la letteratura riferita a studi di impatto condotti in loco. Qualora non sia possibile desumere informazioni utili diversamente, si potrà fare riferimento alla modellistica per la definizione delle aree di impatto;

caratterizzare la popolazione dal punto di vista demografico:

descrizione demografica;

distribuzione della popolazione per aree censuarie all'interno dell'area definita;

condizioni socioeconomiche delle popolazioni residenti per aree censuarie;

fornire la descrizione epidemiologica della popolazione: in particolare si dovranno individuare e acquisire i dati sanitari rilevanti ai fini della vds.

Le scelte che verranno effettuate in questa fase dovranno essere funzionali rispetto alle caratteristiche della situazione in esame, e soprattutto coerenti con le indicazioni fornite dalla letteratura scientifica internazionale. A questo fine, come riferimento, si segnala in particolare il documento «Contaminated sites and health: Report of two WHO Workshops: Syracuse, Italy, 18 November 2011; Catania, Italy, 21-22 June 2012, WHO 2013 in press», nonché le fonti ivi citate. Tenendo conto di quanto premesso, si ritiene opportuno richiamare i più diffusi flussi informativi sanitari correnti, in particolare quelli relativi alla mortalità, ai ricoveri ospedalieri, (schede di dimissione ospedaliera - «SDO») e agli indicatori di salute desumibili dai certificati di assistenza al parto («CedAP»). Questi flussi informativi devono essere letti e interpretati attraverso l'utilizzo di procedure validate e descritte in modo dettagliato ed esplicito. L'utilizzo dei dati sanitari disponibili a livello di area a fini di vds richiede come premessa la conoscenza della letteratura scientifica internazionale relativa a situazioni analoghe, e la conoscenza dei risultati di precedenti studi epidemiologici eventualmente effettuati nell'area in esame;

(vedi flow chart)

caratterizzare lo stabilimento:

identificazione delle sorgenti di emissione;

identificazione dei contaminanti emessi tramite le autodichiarazioni dei gestori, registro INEMAR, Catasto delle emissioni territoriali (CET), rapporti annuali compilati dai gestori;

identificazione delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche dei contaminanti identificati;

identificazione del destino ambientale dei contaminanti identificati;

definire il quadro di qualità ambientale:

identificazione di altre sorgenti di emissione dei contaminanti emessi dallo stabilimento (sorgenti interferenti);

esame della qualità dei comparti ambientali in funzione del destino ambientale dei contaminanti emessi dallo stabilimento. A tal fine potranno essere utilizzati i dati di qualità ambientale correntemente acquisiti (es. rete di monitoraggio qualità dell'aria); i dati acquisiti tramite campagne di monitoraggio temporanee; dati derivanti dalle attività di caratterizzazione e bonifica condotte ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006. Inoltre, i dati misurati potranno essere integrati da stime modellistiche di emissione, dispersione e destino ambientale degli inquinanti emessi dallo stabilimento;

caratterizzazione dell'uso del suolo (aree urbane con l'identificazione di specifiche zone vulnerabili, aree agricole, destinate al pascolo, allevamenti).

2.2. *Valutazione dei dati.*

Approccio metodologico.

Il tavolo tecnico dovrà effettuare valutazioni, a livelli successivi di approfondimento, sulla base dei risultati ottenuti dall'analisi dei dati correnti. Si procede, in prima istanza, alla definizione del profilo di salute delle popolazioni residenti nell'area individuata, attraverso la produzione di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione e di incidenza dei tumori, e la valutazione del livello di qualità ambientale in relazione ai contaminanti di interesse ed al loro destino ambientale. Nella seconda fase, se del caso, le valutazioni procederanno con una valutazione dell'esposizione e la richiesta di studi epidemiologici specifici sulle patologie selezionate in relazione agli effetti tossici (a breve e lungo termine) dei contaminanti individuati. L'ultimo livello di valutazione, definito sulla base delle risultanze delle fasi precedenti, potrà richiedere valutazioni del rischio sanitario e studi di biomonitoraggio su specifici indicatori biologici. La valutazione del rischio dovrà essere effettuata obbligatoriamente per la via inalatoria, essendo questa la modalità di esposizione diretta per tutta la popolazione, ed il tavolo tecnico determinerà se è necessario effettuare analisi di rischio per le altre vie di esposizione.

2.2.1. Valutazione di primo livello.

— Esame del profilo di salute generale della popolazione, confronto con valori di riferimento locali, regionali, e nazionali.

— Identificazione delle patologie di interesse correlabili ai contaminanti emessi dallo stabilimento.

— Definizione del profilo di salute della popolazione in riferimento alle patologie identificate.

— Valutazione della qualità ambientale dei comparti di interesse in funzione dei contaminanti identificati. Particolare attenzione dovrà essere posta sui contaminanti organici persistenti (POPs) per la loro intrinseca stabilità chimica e la capacità di accumularsi nelle matrici ambientali e negli organismi viventi. Le valutazioni dovranno essere indirizzate a comprendere il peso delle emissioni dello stabilimento alla qualità ambientale osservata. Per tale finalità potranno essere utili tecniche statistiche, modellistiche e/o strumentali per stimare il contributo relativo delle emissioni dello stabilimento alla qualità dello comparto ambientale di interesse. Tali valutazioni sono raccomandate nei contesti ambientali complessi con presenza di più stabilimenti industriali. Inoltre, in tali territori, può essere di supporto l'applicazione di idonea modellistica di dispersione degli inquinanti per valutare il contributo relativo delle diverse sorgenti sul territorio con particolare attenzione alle aree di residenza della popolazione, alle aree sensibili (scuole ed ospedali), nonché alle aree destinate alla produzione di alimenti.

— Esame della misura delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse e valutazione comparativa rispetto ai limiti normativi, se esistenti, o rispetto alle concentrazioni di riferimento per gli effetti tossici; per le sostanze cancerogene, fornire le valutazioni di rischio unitario prodotte da fonti accreditate.

La procedura di valutazione è illustrata nella tabella 1 per sostanza con limiti normati, sostanza cancerogena e sostanza tossica. Se la valutazione delle misure ambientali rientra all'interno dei livelli di riferimento della tabella 1, la valutazione può proseguire alle fasi successive solo se ciò è adeguatamente motivato dal tavolo tecnico.

TABELLA 1

Contaminante	Concentrazione Ambientale	Concentrazione di riferimento	Unit risk	Valutazione dei livelli di riferimento
Sostanza 1	C1	Valore normato	-	C1<valore normato
Sostanza 2	C2	-	UR_2	$C2*UR_2 \leq 10^{-6}$
sostanza 3	C3	RfC	-	C3≤80%RfC

Se vi è la presenza di più le sostanze tossiche, non normate e non cancerogene, deve essere calcolato l'Hazard Quotient HQ_T, conservativamente, come sommatoria di tutti gli HQ_i (dove: HQ_i=C/RfC). Tale valore deve essere inferiore a 0.8.

(vedi flow chart)

2.2.2. Valutazioni di secondo livello.

Le valutazioni precedenti possono identificare un profilo di salute che merita approfondimenti e/o un quadro ambientale compromesso, per gli specifici contaminanti correlati alle emissioni dello stabilimento. Il passaggio al successivo livello può essere effettuato valutando la necessità di disporre di stime dell'esposizione della popolazione interessata che vive sul territorio identificato e/o studi epidemiologici specifici (in particolare studi di coorti residenziali).

— Studi di esposizione della popolazione. Tali studi dovranno stimare le esposizioni, in funzione dei tempi di induzione-latenza delle patologie selezionate, rispetto ai contaminanti identificati secondo protocolli riconosciuti in ambito internazionale (OMS). Nello specifico, dovranno essere stimate le esposizioni per via inalatoria, con particolare attenzione ai gruppi di popolazione vulnerabile, identificati nell'area. Le valutazioni dovranno basarsi su dati di concentrazione degli inquinanti di interesse misurati sul territorio, al fine di fornire una stima dell'esposizione affetta da minor incertezza. Qualora si ritenga necessario per la specificità dei contaminanti emessi, la valutazione dell'esposizione dovrà essere condotta anche per le altre vie di esposizione (ingestiva, dermica e/o aggregata).

Le stime prodotte dovranno essere confrontate con valori di riferimento per effetti sulla salute, prodotti dalle agenzie internazionali (quali OMS, IARC, JEFCA, *EU)*. La tabella 2 riporta valori tabulati per valutare le esposizioni dei gruppi di popolazione. Inoltre il confronto dei valori con dosi di riferimento (TDI) consentirà di valutare la necessità di proseguire con la valutazione di livello 3. Se sul territorio esistono dati di popolazione specifici, si raccomanda di usare tali dati in sostituzione di quelli tabulati.

Se anche una delle valutazioni di confronto supera il TDI, la valutazione deve proseguire al livello successivo.

TABELLA 2

Individuo	Rateo (m^3/giorno) inalatorio giornaliero (90° percentile)	Peso (kg) (50° percentile)	Dose inalata giornaliera	Valutazione di confronto con tollerable daily intake
1-10 anni	11	21	C_i*R/P	$Dose<TDI$
11-18 femmina	13	50		
11-18 maschio	18	60		
Adulto femmina	20	60		
Adulto maschio	23	76		

(vedi flow chart)

2.2.3. Valutazioni di terzo livello.

Il terzo livello è indirizzato ad effettuare studi più dettagliati, per i quali si necessita di informazioni e dati specifici sulla popolazione. Questo livello si attiva quando gli studi di esposizione e/o epidemiologici specifici confermano una situazione di attenzione ed individuano la necessità di operare un controllo più rigoroso sulla popolazione esposta. Tali studi hanno l'obiettivo di misurare quantitativamente una avvenuta esposizione della popolazione; effettuare valutazioni prospettiche per prevenire/controllare un potenziale danno sanitario ed, infine, di effettuare una verifica sull'efficacia di azioni di mitigazione (prescrizioni *AIA)* messe in atto.

— Studi di valutazione del rischio sanitario (RA) al fine di caratterizzare la natura e l'estensione del rischio associato alle emissioni dello stabilimento, distinguendolo dalla presenza di eventuali sorgenti interferenti. Gli studi di RA dovranno fare riferimento a procedure internazionali riconosciute quali OMS (WHO Human Health Risk Assessment Toolkit: Chemical Hazards, 2010), EU. Tali studi dovranno essere condotti per valutare quali/quantitativamente il contributo delle emissioni dello stabilimento al quadro sanitario osservato. La valutazione del rischio sanitario dovrà, in prima istanza, essere condotta per esposizione inalatoria distinguendo tra sostanze tossiche e cancerogene.

Nel caso di effetti tossici, non cancerogeni, per la valutazione di effetti sanitari si calcola l'Hazard Quotient o «Indice di pericolo» (ISPRA «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati») calcolato per ogni singola sostanza contaminante:

$$HQ_i = E/RfD \quad o \quad HQ_i = C/RfC$$

Esso esprime di quanto l'esposizione alla sostanza i o la concentrazione del contaminante supera la dose/concentrazione tollerabile o di riferimento. Infine, si dovrà calcolare l'Indice di pericolo complessivo, HQ_T, per esposizione a tutte le sostanze come somma di tutti gli HQ_i, dove la sommatoria è estesa alle sostanze il cui effetto si manifesta sullo stesso organo bersaglio. Ne consegue che potranno esserci diversi HQ_T in riferimento all'effetto tossico del gruppo di contaminanti. Gli HQ_T devono di norma essere inferiori ad 1. In caso contrario è necessario riaprire la procedura di AIA e prescrivere ulteriori interventi di adeguamento/mitigazione delle emissioni finalizzati al conseguimento di detto obiettivo.

$$HQ_T = \Sigma\, HQ_i$$

Per le valutazioni relative alle sostanze cancerogene, per via inalatoria, si devono considerare gli Slope Factors (SF) o «fattori di potenza cancerogena» calcolati dagli Unit Risk (UR), presi dalle banche dati WHO, EPA, EU, ISS. La tabella 3 riporta la relazione che lega gli UR e gli SF. L'utilizzo degli SFs è raccomandata per poter effettuare stime di rischio cancerogeno per gruppi specifici di popolazione applicando la relazione della tabella 4.

TABELLA 3

$$SF = \frac{UR * 70\ (kg) * 1000 (\mu g/mg)}{20\ (m^3/giorno)}$$

TABELLA 4

$$Dose_{inh} = \frac{C_{aria} * Rateo * EF * ED * (1x10^{-6})}{AT}$$

dove $Dose_{inh}$ dose inalata giornalmente (mg/kg_{pc}-giorno)
C_{aria} concentrazione in aria misurata ($\mu g/m^3$)
Rateo rateo inalatorio giornaliero (m^3/giorno)
EF frequenza di esposizione (giorni/anno)
ED durata dell'esposizione (anni)
AT periodo di esposizione lifetime (70 anni)
$1x10^{-6}$ fattore di conversione da microgrammi a milligrammi

Il rischio cancerogeno, conservativamente, deve essere calcolato per l'individuo che nasce e vive nell'area identificata esposto alla concentrazione di contaminante misurata nell'ambiente. Per calcolare tale rischio, in particolare per le sostanze genotossiche, è raccomandato l'utilizzo dei fattori età-specifici che tengono conto dell'effetto di esposizioni avvenute in giovane età nel determinare il rischio di cancro lifetime. (Guidelines for Carcinogen Risk Assessment, EPA/630/P-03/001F, march 2005). Per tenere conto di questi effetti, il rischio dovrà essere calcolato separatamente per classi di età, ed infine sommato. In questa configurazione andranno considerate le fasce di età 0-2 anni, 3-16 anni, ed adulti. Rispettivamente le fasce di età avranno la durata ED di 2, 14 e 54 anni. Il rischio totale sarà dato dalla somma dei rischi calcolati per le tre fasce di età. La procedura è descritta nella tabella 5.

TABELLA 5

$$Rischio_{(0-2)} = Dose_{inh\,(0-2)}\,(mg/kg\text{-}giorno) * Cancer\ Potency\,(kg\text{-}giorno/mg) * ASF_1$$
$$Rischio_{(3-16)} = Dose_{inh\,(0-2)}\,(mg/kg\text{-}giorno) * Cancer\ Potency\,(kg\text{-}giorno/mg) * ASF_2$$
$$Rischio_{(>16)} = Dose_{inh\,(0-2)}\,(mg/kg\text{-}giorno) * Cancer\ Potency\,(kg\text{-}giorno/mg) * ASF_3$$

dove $ASF_1=10$, $ASF_2=3$ e $ASF_3=1$

$$RISCHIO_{(0-70\ ANNI)} = Rischio_{(0-2)} + Rischio_{(3-16)} + Rischio_{(>16)}$$

Per sostanze cancerogene che manifestano l'effetto sullo stesso organo bersaglio, il rischio individuale deve essere stimato come somma dei rischi individuali di ciascuna sostanza (rischio cumulato). La stima del rischio individuale e/o del rischio cumulato porta ad identificare diversi livelli di intervento. Per rischio $< 10^{-5}$, non sono necessari interventi di contenimento delle emissioni. Per rischio compreso tra 10^{-5} e 10^{-4} è necessario valutare quantitativamente il contributo dell'impianto/i dello stabilimento. Tale contributo dovrà essere inferiore al 10%, diversamente sarà necessario riaprire la procedura di AIA e prescrivere ulteriori interventi di adeguamento/mitigazione delle emissioni. Per rischio $\geq 10^{-4}$, sarà necessario riaprire la procedura di AIA e prescrivere ulteriori interventi di adeguamento/mitigazione delle emissioni ed in aggiunta dovrà essere previsto un intervento più generale sull'intera area.

Qualora le caratteristiche chimico-fisiche dei contaminanti dello stabilimento e le caratteristiche territoriali lo evidenzino, sarà necessario produrre stime di rischio anche per via ingestiva (suolo, alimenti, acqua) e dermica, seguendo le procedure di risk assessment raccomandate dalle agenzie internazionali (DRAFT Environmental Health Criteria (EHC): Dermal Exposure, WHO/ International Programme on Chemical Safety, July 2010; EPA: Dermal exposure assessment:a summary of EPA approaches, EPA 600/R-07/040F | September 2007 ; EPA Exposure Factors Handbook, 2011; EFSA Journal 2012;10(10):s1004, Risk assessment of contaminants in food and feed, IMPEL Consideration of human health through IPPC, 2005).

— Effettuazione di studi epidemiologici su aree selezionate o specifici gruppi di popolazione.

Anche in questa sede appare opportuno menzionare il rapporto OMS sui siti contaminati precedentemente citato, nonché i rapporti ISTISAN 06/19 e 07/50, che trattano estesamente gli aspetti di validità e fattibilità degli studi in oggetto. Si rinvia a tali fonti in particolare per quanto attiene le scelte relative ad alcune opzioni che possono risultare determinanti in fase di disegno dello studio, come l'individuazione della popolazione di riferimento, la scelta di un indicatore di deprivazione socioeconomica e la scelta del livello di confidenza da adottare nel processo di stima intervallare. In tutte queste fasi sono naturalmente lecite più opzioni, il punto qualificante è conoscere bene il significato di ogni scelta effettuata e darne conto nel protocollo con chiarezza e trasparenza. L'elemento specifico di cui è importante tenere conto in un contesto dedicato alla vds riguarda il tempo di induzione-latenza della patologia in esame. Se, in particolare, ci si propone di valutare l'efficacia delle prescrizioni di un processo autorizzativo, occorre investigare le modalità di accadimento di eventi sanitari quali mortalità o ricoveri per patologie acute, ovvero effetti avversi sulla riproduzione, che possono avere tempi di induzione latenza dell'ordine di mesi, settimane o anche giorni, il cui utilizzo risulta quindi appropriato nei contesti in esame. Per quanto attiene l'interpretazione dei risultati degli studi epidemiologici in esame e il loro utilizzo nei processi decisionali in materia di sanità pubblica e risanamento ambientale, coerentemente con gli indirizzi illustrati nei rapporti ISTISAN 06/19 e 07/50 e nel rapporto OMS sui siti inquinati precedentemente richiamati, vanno tenuti presenti i seguenti punti:

a) ogni studio epidemiologico, in funzione della validità del suo protocollo, contribuisce a descrivere il carico di patologia della popolazione in esame («Environmental Burden of Disease», vedi per una trattazione esaustiva Hänninen & Knol, European Perspectives on Environmental Burden of Disease Estimates for Nine Stressors in Six European Countries. University Printing Helsinki, Finland 2011);

b) ogni studio, sempre in funzione della validità del protocollo adottato, concorre all'individuazione dei nessi causali; tranne casi molto particolari, tuttavia, non si perviene a conclusioni di rilevanza eziologica sulla base di un singolo studio, ma solo attraverso una lettura integrata di una sequenza di studi epidemiologici e dell'insieme dei dati ambientali e tossicologici disponibili;

c) alla luce delle numerose assunzioni richieste da entrambi gli approcci metodologici, la coerenza fra i risultati degli studi epidemiologi e dell'analisi del rischio sanitario non è sempre riscontrata e non è comunque necessariamente prevedibile;

d) i risultati degli studi epidemiologici vanno quindi utilizzati in funzione delle caratteristiche degli specifici contesti, alla luce della validità dei protocolli adottati e soprattutto tenendo conto della persuasività scientifica dei dati emersi e delle conclusioni raggiunte.

(vedi flow chart)

3. RAPPORTO.

Qualità del dato ed analisi critica delle valutazioni.

Le valutazioni condotte dovranno essere corredate da analisi descriventi i limiti e le incertezze di ciascuno studio. Particolare attenzione, nelle diverse fasi valutative, dovrà essere data alla qualità dei dati utili ad effettuare le analisi.

In particolare le valutazioni dell'incertezza dovranno essere effettuate per gli studi di esposizione e di valutazione del rischio in riferimento ai dati utilizzati per il loro sviluppo. È infatti noto che tali studi richiedono l'utilizzo di molte informazioni relative alla popolazione e non sempre disponibili localmente. In questi casi si fa uso di dati surrogati riferiti a differenti popolazioni o raccolti a livello più ampio (es. statistiche nazionali). Nel caso non siano disponibili dati riferiti alla popolazione in studio, i limiti delle assunzioni effettuate devono essere chiaramente esplicitati per la corretta interpretazione degli studi.

La modellistica rappresenta anche essa una sorgente di incertezza, infatti ogni modello matematico può riprodurre solo parzialmente la complessità del mondo reale che esso simula. Ogni volta venga utilizzata la modellistica per stimare le aree di impatto e/o le concentrazioni nell'ambiente dei contaminanti emessi dallo stabilimento, devono essere accuratamente descritti i dati di input utilizzati. Questi dati dovranno essere riferiti a indagini conoscitive condotte nell'area di interesse. Ad esempio, per la modellistica di dispersione di contaminanti in aria, il dato meteorologico dovrà essere rappresentativo dell'area in studio e acquisito localmente; inoltre, la serie storica dei dati dovrà essere sufficientemente lunga per includere la variabilità del fenomeno che si rappresenta.

4. FLOW CHART.

Di seguito viene riportata la rappresentazione schematica (flow chart) del sistema VDS proposto.

LEGENDA

Il flow chart è una rappresentazione schematica del sistema *VDS* proposto nel documento, tenendo conto delle proposte avanzate dai colleghi della dell'ARPA dell'Agenzia sanitaria Puglia e della ASL di Taranto. Esso presuppone l'esistenza di un gruppo di esperti multidisciplinare cui affidare la valutazione dell'ambito di rigferimento e si basa su tre livelli di valutazione identificati con le specifiche verticali. Il sistema di valutazione è articolato su due direttrici indipendenti finalizzate alla valutazione del danno rispettivamente attuale e potenziale. Oltre alle specifiche valutazioni descritte nel documento, il sistema prevede cinque *condizioni/status* (rombi) ed otto conseguenti esiti (rettangoli) identificate con numeri 1n se riferite al danno attuale, e con numeri da 2n se riferite al danno potenziale. Il risultato finale è sempre costituito da due *esiti* identificati rispettivamente con un numero 1n e 2n. I riferimenti in parentesi sono al testo vds.

Acquisizione : Raccolta, organizzazione dei dati correnti e delle conoscenze disponibili ; identificazione dello spazio (geografico, dei contaminanti, della popolazione, ecc.) oggetto della valutazione resa comunque necessaria dalla dichiarata natura strategica dello stabilimento.

Valutazione Danno attuale

Status 1° (S1a): I dati sanitari correnti consentono di ipotizzare una criticità per la salute della popolazione attribuibile allo stabilimento?

Status 1b (S1b): Gli studi epidemiologici evidenziano danni la salute della popolazione attribuibile allo stabilimento?

Esito 1a: Non sono ipotizzabili danni alla salute della popolazione attribuibile allo stabilimento.

Esito 1b: Non sono evidenziabili danni alla salute della popolazione attribuibile allo stabilimento.

Esito 1c: I seguenti danni alla salute della popolazione sono ragionevolmente attribuibili allo stabilimento.

Valutazione Danno potenziale

Status 2° (S2a): la qualità ambientale consente di ipotizzare rischi per la salute della popolazione attribuibili allo stabilimento?

Status 2b (S2b): l'esposizione umana a contaminanti emessi dallo stabilimento consente di ipotizzare rischi per la salute della popolazione?

Status 2c (S2c): il rischio attribuibile alla cancerogenicità di contaminanti emessi da specifici impianti dello stabilimento è?

Status 2d (S2d): il rischio attribuibile alla tossicità di contaminanti emessi da specifici impianti dello stabilimento è?

Status 2e (S2e): le emissioni dello stabilimento contribuiscono alla concentrazione ambientale dei contaminanti che originano il rischio per più del 10%?

Esito 2a: non sono ipotizzabili rischi per la salute attribuibili allo stabilimento.

Esito 2b: non sono ipotizzabili rischi per la salute attribuibili allo stabilimento.

Esito 2c: i rischi per la salute attribuibili allo stabilimento impongono la riapertura dell'AIA ed una più dettagliata analisi dell'area finalizzata alla riduzione delle concentrazioni ambientali dei contaminanti che li originano.

Esito 2d: i rischi per la salute attribuibili allo stabilimento sono da ritenersi accettabili.

Esito 2e: i rischi per la salute attribuibili allo stabilimento impongono la riapertura dell'AIA finalizzata all'ulteriore contenimento dei contaminanti che li originano.

13A06975

DECRETO 16 luglio 2013.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti, a seguito della revisione parziale disposta con decreto dirigenziale 11 giugno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ai sensi dell'art. 37-*bis* del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti alti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 11 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2012, con il quale è stata disposta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e supplenti, le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto dirigenziale 11 giugno 2012;

Decreta:

1. Sono approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione parziale disposta con proprio decreto dirigenziale 11 giugno 2012. Tali elenchi sono riportati negli allegati A (medici abilitati) e R (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2013

Il direttore generale: RUOCCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 11, foglio n. 120

All. A

Elenco dei Medici di Bordo Abilitati a cui è stata fatta la revisione (11/06/2012) degli attestati

Cognome	Nome	data di nascita	luogo di nascita
ADAMO	Maria Angela	02/07/1961	Rosolini (SR)
AURILIO	Antonino	23/12/1962	Pignataro Maggiore (CE)
BALESTRA	Francesco	05/11/1967	Roma
BANZATO	Oscar	11/07/1957	Cartura (PD)
BICCARI	Vincenzo	19/06/1965	San Severo (FG)
BONANTE	Pier Paolo Antonio	03/09/1963	Foggia
BRAVO	Maria Angela	18/06/1963	Udine
CAMERINI	Carlo	06/07/1929	Pesaro
CAPUANO	Armando	22/06/1957	Brindisi
CEDEÑO	Edwin	01/09/1970	Panama
CESARANO	Attilio	24/10/1963	Taranto
CHIRICO	Giuseppe	04/05/1925	Reggio Calabria
COLOMBO	Emanuele	28/12/1975	Brescia
COLONNA	Andrea	28/09/1963	Roma
COTO	Maurizio	13/04/1969	Napoli
DELLA MONICA		06/02/1962	Napoli
DIONIGI	Giordano	08/10/1947	Entracque (CN)
DEL RE	Patrizia	19/08/1969	Salerno
FERRANTE	Maurizio	01/09/1960	Napoli
GALLO	Francesco	20/12/1961	Baden (Svizzera)
GAMBONI	Alessio	31/03/1969	Perugia
GAROFANO	Massimo	18/07/1963	Torre del Greco (NA)
LATTANZI	Ruggero	20/12/1969	L'Aquila
LATTARO	Massimo	20/10/1968	Napoli
MADONIA	Salvatore	01/08/1964	Messina
MERETO	Eugenio	24/04/1962	Genova
MESSORI	Fabio	06/11/1965	Montefiascone (VT)
MOLESE	Antonella	22/04/1959	Portici (NA)
MORIELLO	Nicola	19/06/1963	Casagiove(CE)
NAPOLI	Giovanni	09/02/1964	Salerno
PIERLUIGI	Daniela	21/05/1963	Genova
POLTRONE	Flaviano	31/10/1960	Giulianova (TE)
ROPERTO	Michele	20/07/1963	Catanzaro
RORI	Barbara	07/05/1974	Colleferro (RM)
SANE' SCHEPISI	Monica	17/09/1970	Barcellona (Spagna)
SESSA	Igino	25/05/1961	Capua (CE)
VALLE	Guido	27/05/1955	Roma
ZAPPA	Giacomo	25/06/1966	Genova

All. B

Elenco dei Medici di Bordo Supplenti a cui è stata fatta la revisione (11/06/2012) degli attestati

Cognome	Nome	data di nascita	luogo di nascita
BONARDELLI	Paolo	24/12/1954	Messina
CALABRESE	Eleonora	24/11/1962	Modica (RG)
CASANO	Alessandro	09/10/1968	Genova
CATALDI	Walter	05/01/1953	Gallipoli
CHELLINI	Giovanna	16/03/1959	Pisa
DI GIOVANNA	Vito	31/08/1944	Agrigento
ERCOLI	Angelo	22/08/1950	Grotte di Castro (VT)
FUDULI	Rosario	08/01/1950	Filandari (CZ)
GENNARI	Giancarlo	05/07/1940	Devoli (Albania9
GRASSO	Filomena	19/06/1960	Spoltore (PE)
IMPERI	Mario	29/07/1948	Belvedere (CS)
LEONE	Emanuele	01/10/1951	Molfetta (BA)
LONA	Maria Cristina	29/11/1949	Capriana (TN)
MARCHESE	Attilio	03/10/1955	Imperia
MASSARI	Stefano	25/03/1948	Bologna
MONDINI	Odoardo	18/06/1946	Bracciano
NEMO	Alessandro	29/07/1955	Livorno
ORLANDO	Gaspare	02/06/1948	Salerno
PALLAVERA	Carlo	01/05/1959	Genova
PIEMONTINO	Umberto	21/07/1965	Piano di Sorrento (NA)
PINNA	Giovanni	02/04/1961	Salruri (VS)
POSCIA	Gianfranco	10/06/1951	Roccalbegna
SPADAVECCHIA	Michele	25/03/1956	Molfetta (BA)
SPIRIDIGLIOZZI		30/04/1957	Genova
VILEI	Eugenio	15/08/1959	Giurdignano

13A06976

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2013.

Modifica al decreto 3 dicembre 2009, con il quale al «Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei» è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2009, con il quale al Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, ubicato in Zovon di Vo' (PD), via IV Novembre, 812 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la comunicazione del predetto laboratorio, pervenuta in data 15 luglio 2013, con la quale comunica di aver variato la denominazione in «Laboratorio Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei» e di aver variato la sede in «Vo' (PD), Piazzetta Martiri n. 10»;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 giugno 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di variare la denominazione e la sede del laboratorio;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione e la sede del Laboratorio enologico cons. vol. tut. Vini D.O.C. Colli Euganei, sono modificate in: Laboratorio Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei, ubicato in Vo' (PD), Piazzetta Martiri n. 10.

Art. 2.

Le prove di analisi, per le quali il Laboratorio Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei, ubicato in Vo' (PD), Piazzetta Martiri n. 10 è autorizzato sono le seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore Zuccherino (10 - 75 % m/m)	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità Volatile (0 - 12 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2009
Acido Sorbico (0 - 200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,01 - 5 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Cloruri (0 - 1 g/l)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Estratto non Riduttore (da calcolo) (0-527,8 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Sovrapressione (0 - 588,4 kPa)	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità Totale (4 - 12 g/l)	OIV-MA-AS313-01 R2009
Biossido di Zolfo (0 - 260 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto Secco Totale (0 - 527,8 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e Fruttosio (0,4 - 250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa Volumica e Densità Relativa a 20°C (0,98000 - 1,08000 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A par. 6 R2012
Solfati (0,01 - 3 g/l)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Titolo Alcolometrico Volumico (4 - 18 % vol)	OIV-MA-AS312-01A par. 4 C R2009
Titolo Alcolometrico Volumico Totale (da calcolo) (4 - 40 %vol)	OIV-MA-AS312-01A par. 4 C R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009
pH (2,80 - 4,50)	OIV-MA-AS313-15 R2011

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A06947

DECRETO 26 luglio 2013.

Autorizzazione al laboratorio «H.R. Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s.», in Avellino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 24 luglio 2013 dal laboratorio H.R. Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., ubicato in Avellino, via Palatucci n. 20 B, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio H.R. Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s., ubicato in Avellino, via Palatucci n. 20 B, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Laezza Pasquale.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 giugno 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio H.R. Bioanalysis di Palmieri Anna e C. S.a.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A 4C R2009 + OIV MA-AS311-01 A R2009
Acidi organici	OIV-MA-AS313-04-R2009
Cadmio	OIV-MA-AS322-10-R2009
Ceneri	OIV-MA-AS2-04-R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Ferro	OIV-MA-AS322-05A-R2009
Metanolo	OIV-MA-AS312-03A-R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12-R2009
Rame	OIV-MA-AS322-06-R2009
Zinco	OIV-MA-AS322-08-R2009
Zuccheri	OIV-MA-AS311-03-R2009

13A06932

DECRETO 30 luglio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità S.p.a.», ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Sedano Bianco di Sperlonga», registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI
DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolari l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisci che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origini protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Sedano Bianco di Sperlonga";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 197 del 24 agosto 2010, con il quale l'organismo "Agroqualità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione protetta "Sedano Bianco di Sperlonga";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 30 luglio 2010;

Considerato che l'"Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga" e la Regione Lazio non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitati in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Sedano Bianco di Sperlonga" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover proroga l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 luglio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "Agroqualità SpA" oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "Agroqualuità SpA" con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Sedano Bianco di Sperlonga", registrata con il Regolamento (UE) n. 222 del 17 marzo 2010, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 luglio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A06948

DECRETO 1° agosto 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l.», in Benevento, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 8 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 43 del 20 febbraio 2013 con il quale il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., ubicato in Benevento, via delle Puglie n. 28, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 luglio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l., ubicato in Benevento, via delle Puglie n. 28, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio C.E.A. Chemical Engineering Association S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (escluso passaggio su allumina)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

13A07034

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «T.M.C. Trasporti società cooperativa», in Giugliano in Campania, posta in gestione commissariale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i verbali di revisione nei confronti della società cooperativa "T.M.C. Trasporti - società cooperativa" con sede in Giugliano in Campania (NA) del 22 marzo 2012 e di accertamento del 15 giugno 2012 dai quali sono emerse una serie di irregolarità presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

- mancata iscrizione della cooperativa all'albo delle cooperative;

- mancato adeguamento dello Statuto a quanto prescritto dalle nuove norme sul diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003;

- mancati versamenti dei contributi biennali;

- non corretta esposizione in nota integrativa dei valori di cui all'art. 2513 c.c.;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 26 ottobre 2012, prot. n. 0221911 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di verbale di revisione:

Visto il Decreto Direttoriale n. 20/SGC/2013 del 11 giugno 2013 con il quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per la durata di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 5 luglio 2013 da parte dell'avv. Stefania Girfatti;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Bruno Casamassa nato a Foiano Di Val Fortore (BN) il 27/05/1949 (CSM BRN 49E27 D650 *D)* con studio in via Nazionale 100, 82020 Foiano Di Val Fortore (BN) è nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti fino al 10 giugno 2014 della cooperativa "T.M.C. Trasporti — società cooperativa" con sede in Giugliano in Campania (NA)", C.F.03155281219.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22.01.2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07031

DECRETO 18 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Edilizia Progetto 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata», in Terlizzi, già posta in gestione commissariale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visti il verbale di revisione e successivo accertamento del 26/06/2009, redatto dal revisore incaricato dall'Amministrazione, nei confronti della Società Cooperativa "EDILIZIA PROGETTO 2000 - SOCIETA' COOOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Terlizzi (Bari), che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

- Non ha rinnovato le cariche scadute

- Non ha integrato lo statuto sociale con quanto disposto dall'art. 2545-*sexies* c.c.

- Non ha documentato l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 17 del decreto legislativo 220/2002;

Considerato che la Cooperativa, a seguito di formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e successive modificazioni, datata 13.05.2011 prot. n. 0091458, non ha formulato alcuna osservazione né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate dal revisore, che si intendono qui richiamate;

Visto il Decreto Direttoriale n. 23/SGC/2012 dell'24 settembre 2012 con il quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 18 aprile 2013 da parte dell'avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. Coop.va "EDILIZIA PROGETTO 2000 — SOCIETA' COOOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in Terlizzi (Bari) — C.F. 05474220729, è prorogata sino al 30 agosto 2014;

Art. 2.

Il dr. Gianluca Paparesta, nato a Bari il 25 maggio 1969 (c.f. PPRGLC69E25A662I), con studio in via Sparano, 162 - 70121 Bari, è nominato commissario governativo della su indicata cooperativa, in sostituzione dell' avv. Antonietta Filomena Caterina Forleo, sino al 30 agosto 2014;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07032

DECRETO 18 luglio 2013.

Sostituzione del commissario governativo della «Elacom & service società cooperativa», in Latina, posta in gestione commissariale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.Lgs. 02 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i verbali di revisione del'l marzo 2011 e di accertamento del 24 maggio 2011, che si intendono qui richiamati nei confronti della cooperativa "ELACOM & SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in LATINA, C.F. 02164970598, e dai quali sono emerse una serie di irregolarità gestionali, presupposto per l'adozione del presente provvedimento, e precisamente:

- mancato rinnovo delle cariche sociali

- mancata deliberazione in merito alle ammissioni e/o dimissioni dei soci;

- mancata deliberazione da parte dell'assemblea sul ripianamento delle perdite di esercizio;

- mancata redazione e successivo deposito del regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001;

- mancato versamento del 3% sugli utili conseguiti nel 2009;

Considerato che la Cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 21 febbraio 2013 prot. n. 0030531 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità a suo tempo contestate in sede di revisione;

Visto il Decreto Direttoriale n. 19/SGC/2013 dell'11 giugno 2013 con la quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 27 giugno 2013 da parte del prof. Antonio Panetta;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesca Crivellari nata ad Avellino il 12/05/1974 (CRV FNC 74E12 A509 *Z)* con studio in v.le Tupini 103 00144 Roma è nominato commissario governativo in sostituzione del prof. Antonio Panetta fino al 10 giugno 2014 della Soc. Coop. "ELACOM & SERVICE — SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in LATINA, C.F.02164970598, costituita in data 21 Luglio 2003;

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07033

DECRETO 18 luglio 2013.

Sostituzione del Commissario Governativo della «Massimo società cooperativa», in Santa Maria Capua Vetere, posta in gestione commissariale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il verbale di revisione nei confronti della soc. coop. " Massimo Società Cooperativa", con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) - Codice fiscale n. 03327940619, datati 5 ottobre 2011 e la successiva relazione di mancato accertamento del 28 aprile 2012, che si intendono qui richiamati, e dai quali è emerso che l'ente, oltre a sottrarsi alla verifica circa l'ottemperanza alla diffida impartita in sede di revisione, è connotato da un irregolare funzionamento a causa delle seguenti problematiche:

mancata evidenza in nota integrativa del rispetto dei parametri di prevalenza previsti dalla normativa in materia di mutualità per le società cooperative;

assenza nella nota integrativa della relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;

mancato pagamento dei contributi per il biennio 2011/2012 e per i bienni precedenti;

Considerato che la cooperativa a seguito della formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo datata 27 settembre 2012, prot. n. 0200168 non ha formulato alcuna osservazione, né ha dimostrato di aver sanato le irregolarità contestate in sede di revisione;

Visto il decreto direttoriale n. 18/SGC/2013 dell'11 giugno 2013 con la quale la cooperativa in argomento è stata posta in gestione commissariale per un periodo di 12 mesi;

Vista la rinuncia all'incarico di commissario governativo datata 5 luglio 2013 da parte dell'avv. Stefania Girfatti;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Bruno Casamassa, nato a Foiano Di Val Fortore (BN) il 27 maggio 1949 (CSM BRN 49E27 D650 *D)*, con studio in via Nazionale, 100 - 82020 Foiano Di Val Fortore (BN) è nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti fino al 10 giugno 2014 della Soc. Coop. "Massimo Società Cooperativa", con sede a Santa Maria Capua Vetere (CE) - C.F. 03327940619, costituita in data 21 febbraio 2007.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A07038

DECRETO 19 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Bottega di Archimede società cooperativa siglabile La Bottega di Archimede s.c.», in Orbassano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

Vista la sentenza del 22 aprile 2013 del Tribunale di Pinerolo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "La Bottega di Archimede società cooperativa siglabile La Bottega di Archimede S.C.";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "La Bottega di Archimede società cooperativa siglabile La Bottega di Archimede S.C., con sede in Orbassano (TO) (codice fiscale 07824810019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Tealdi, nato a Terni il 10 novembre 1962 e domiciliato in Torino, via Alessandro Volta n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A07037

DECRETO 26 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Tommaso Esposito società cooperativa», in Acerra e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le relazioni dell'8 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 con le quali il commissario governativo ha chiesto che la società «COOPERATIVA TOMMASO ESPOSITO SOCIETÀ COOPERATIVA» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio:

Considerato che in data 18 luglio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 18 luglio 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 19 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa:

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "COOPERATIVA TOMMASO ESPOSITO SOCIETÀ COOPERATIVA", con sede in Acerra (NA) (codice fiscale 01375220637) è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Concetta Pannella, nata a Napoli il 21 gennaio 1977 ed ivi domiciliata in via Guglielmo Melisurgo, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A07030

DECRETO 30 luglio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo Pro-Cert S.r.l., in Sassuolo, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società PRO-CERT S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione Generale con rispettivi protocolli n. 119599 del 15/07/2013 e n. 124359 del 23/07/2013;

Acquisita la delibera del 24 maggio 2013 (DC2013UTL318- Prot. MISE n. 89763 del 29 maggio 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società PRO-CERT S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo PRO-CERT S.r.l., con sede in via Madrid, 10 – 41049 Sassuolo (MO), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del d.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 24 maggio 2013 (data di delibera di accreditamento, con scadenza del relativo certificato al 23 maggio 2017) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06928

DECRETO 30 luglio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo EC - Ente Certificazioni S.p.a., in Casalnuovo di Napoli, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE:

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999. n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 214. concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mereato.";

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento — ACCREDIA — dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società EC- Ente certificazioni S.p.a. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 120731 del 16/07/2013;

Acquisita la delibera del 28 giugno 2013 (DC2013UTL398 - Prot. MISE n. 111799 del 3 luglio 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Società EC- Ente certificazioni S.p.a. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

l. L'Organismo EC- Ente certificazioni S.p.a., con sede in via Arcora, 110 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del d.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16,CE sugli ascensori'", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di un unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 28 giugno 2013 (data di delibera di accreditamento. con scadenza del relativo certificato al 27 giugno 201 7) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma l.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica. è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica. organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea. compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica. sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 1l. comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06929

DECRETO 30 luglio 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all'organismo Cert 2000 S.r.l., in Campi Bisenzio, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA, dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della società CERT 2000 S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999, acquisita agli atti della Direzione generale con protocollo n. 123801 del 22 luglio 2013;

Acquisita la delibera del 28 giugno 2013 (DC2013UTL398 - Prot. MISE n. 111799 del 3 luglio 2013) del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società CERT 2000 S.r.l. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per le norme UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CERT 2000 S.r.l., con sede in via Pietro Nenni n. 72/7 E 72/8 - loc. Capalle - 50013 Campi Bisenzio (Firenze), è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di un unico prodotto (modulo *G)*,

nonché:

l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. L'organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 28 giugno 2013 (data di delibera di accreditamento, con scadenza del relativo certificato al 27 giugno 2017) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

4. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

5. L'organismo mette a disposizione della predetta divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 95/16/CE o non adempie i suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'organismo, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 30 luglio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06930

DECRETO 2 agosto 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo Veneta Engineering S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 126294 del 24/07/2013 e 125722 del 24/07/2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL426 del 10 luglio 2013- Prot. MISE n. 120651 del 16/07/2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamen-

to dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.P.R. n. 162/99;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo Veneta Engineering S.r.l., nel sito operativo di via Lovanio, 8-10 - 37135 Verona, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 gennaio 2014.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06980

DECRETO 2 agosto 2013.

Proroga dell'autorizzazione, all'Organismo «S.M.C. - Servizi di Monitoraggio e Controlli S.r.l.», in Roma, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico

organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione del 17 luglio 2013, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato l'affidamento all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - Accredia - dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo S.M.C. - Servizi di monitoraggio e controlli S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 162/1999, e relativa integrazione, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi numeri di protocollo: 114713 del 8/07/2013 e 126229 del 24/07/2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha aderito alla Soc. ISIS S.c.r.l., con sede in via Stresa, 15 - 20125 Milano, conferendo a quest'ultima il proprio personale tecnico, il quale eseguirà incarichi esclusivamente per ISIS S.c.r.l., non appena detta società avrà ottenuto l'accreditamento da parte di Accredia, in qualità di Organismo di valutazione della conformità per la direttiva 95/16/CE, relativa agli ascensori;

Acquisita la dichiarazione rilasciata da Accredia in data 16 luglio 2013, con la quale si conferma che, non appena l'Organismo ISIS S.c.r.l. avrà ottenuto l'accreditamento, le quote dell'Organismo S.M.C. S.r.l. saranno liquidate ed il personale tecnico (di cui è stata verificata la qualifica con esito positivo) sarà operativo in nome e per conto di ISIS S.c.r.l.;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, all'Organismo S.M.C. S.r.l. non sono stati formulati rilievi d'inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto di poter consentire all'Organismo S.M.C. S.r.l. di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto fino a completamento dell'*iter* di accreditamento a favore di ISIS S.c.r.l., che ha superato l'esame documentale (DC2013UTL438 Accredia del 16 luglio 2013- Prot. MISE n. 126222 del 24/07/2013) della domanda di accreditamento;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo S.M.C. - Servizi di monitoraggio e controlli S.r.l., nel sito operativo di via Giuseppe Mazzini, 119 - 00195 Roma, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 dicembre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A06981

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 6 agosto 2013.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e cartografici dell'Ufficio provinciale di Modena - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (Territorio), che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'ex Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Considerato che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'art. 23-quarter, comma 10, lettera *b)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, l'Agenzia delle entrate svolge le ulteriori funzioni di cui all'art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999;

Vista la nota n. 3760 del 25 luglio 2013 dell'Ufficio provinciale di Modena - Territorio, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i Servizi catastali e cartografici dal 22 al 24 luglio 2013 e che in data 25 luglio, i soli servizi cartografici non sono stati erogati fino alle ore 11 per l'intervento di virtualizzazione del server.

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 5 (prot. 448) del 31 luglio 2013 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei Servizi catastali e cartografici dal 22 al 24 luglio 2013 e dei soli servizi cartografici in data 25 luglio 2013 fino alle ore 11 presso l'Ufficio provinciale di Modena - Territorio.

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali e cartografici dal 22 al 24 luglio 2013 e dei soli servizi cartografici in data 25 luglio 2013 fino alle ore 11, presso l'Ufficio provinciale di Modena - Territorio per l'intervento di virtualizzazione del server.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 agosto 2013

Il direttore regionale: ORSINI

13A07036

PROVVEDIMENTO 7 agosto 2013.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e ipotecari dell'Ufficio provinciale di Pescara - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO E MOLISE – TERRITORIO

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1°gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della Direzione dell'Agenzia del territorio, per l'attivazione delle direzioni regionali, che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha disposto l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e la direttoriale prot. n. 61670 del 30 novembre 2012;

Viste le note prot. 2013/3641 del 24 luglio 2013 e prot. 2013/3642 del 25 luglio 2013 con le quali l'Ufficio provinciale di Pescara - Territorio ha segnalato che, a causa di un guasto improvviso all'impianto elettrico, dalle ore 17.00 del giorno 23 luglio 2013 alle 16,30 del 25 luglio 2013, i Servizi ipotecari e catastali hanno subito una interruzione;

Accertato che il segnalato irregolare funzionamento, di carattere eccezionale, dell'Ufficio Provinciale di pescara - Territorio, non è imputabile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria;

Considerato che, ai sensi delle sopra citate disposizioni occorre l'emissione di un formale provvedimento di irregolare funzionamento dei Servizi ipocatastali dalle ore 17.00 del 23 luglio 2013 alle ore 16,30 del 25 luglio 2013;

Visto il parere favorevole espresso, dal Garante del contribuente della Regione Abruzzo, con nota prot. 645/AQ/13 G.C.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pescara - Territorio, per le attività connesse ai Servizi catastali e ipotecari, dalle ore 17.00 del giorno 23 luglio 2013 alle 16,30 del 25 luglio 2013, per le motivazioni suddette.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 7 agosto 2013

Il direttore regionale: ZACCANI

13A07035

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 1° agosto 2013.

Adozione di modifiche e integrazioni al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. (Delibera n. 376).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visti gli articoli 12 e 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ai sensi dei quali il Garante promuove l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

Visto il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica adottato con Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179;

Vista la nota del 10 luglio 2013 (prot. n. 1772/87758) con cui il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali ha rappresentato al Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti la decisione del Garan-

te di promuovere, ai sensi del citato art. 139 del Codice, l'adozione di "modificazioni od integrazioni al codice di deontologia"; ciò, in ragione dell'opportunità di «adeguare il codice alle mutate realtà e sensibilità, soprattutto alla luce delle implicazioni che l'evoluzione tecnologica ha sul modo di fare informazione»;

Vista la nota del 16 luglio 2013 con cui il Presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha manifestato piena disponibilità al riguardo;

Visti gli esiti dell'incontro tra i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e il Garante, in data 23 luglio 2013, in occasione del quale è stata confermata la comune volontà di dare avvio ai lavori secondo la procedura di cooperazione prevista dall'art. 139 del Codice;

Riservata la possibilità, in accordo con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di sentire, nel corso della procedura citata e con modalità da definire, soggetti rappresentativi del settore dell'informazione, anche on line, nonché altri soggetti ad altro titolo interessati alle problematiche legate alla protezione dei dati personali nella società dell'informazione;

Considerata altresì l'opportunità di esaminare eventuali contributi che dovessero pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - presso la casella di posta elettronica codicegiornalismo@gpdp.it - da parte di associazioni o altri organismi strutturati in forma associativa che operano in particolare sulla rete Internet nei settori legati alle attività dei mezzi di informazione o si interessano della libertà di informazione e delle problematiche legate al rapporto tra quest'ultima e la protezione dei dati personali. Tali associazioni ed organismi dovranno illustrare le proprie finalità statutarie allegando copia del proprio statuto o documento analogo dal quale possano desumersi le specifiche finalità associative;

Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell'art 2, comma 2, del regolamento del Garante n. 2/2006, approvato con deliberazione n. 31-*bis* del 20 luglio 2006, la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, oltre che la sua pubblicazione sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Il Garante:

1) promuove l'adozione di modifiche e integrazioni al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - adottato con provvedimento del Garante del 29 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998) - secondo la procedura di cooperazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti prevista dall'art. 139 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

2) dispone di raccogliere eventuali contributi che dovessero pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla casella di posta elettronica codicegiornalismo@gpdp.it, da parte di associazioni o altri organismi strutturati in forma associativa che operano in particolare sulla rete Internet nei settori legati alle attività dei mezzi di informazione o si interessano della libertà di informazione e delle problematiche legate al rapporto tra quest'ultima e la protezione dei dati personali. Tali associazioni ed organismi dovranno illustrare le proprie finalità statutarie allegando copia del proprio statuto o documento analogo dal quale possano desumersi le specifiche finalità associative.

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati personali eventualmente rilasciati facoltativamente nel fornire i contributi saranno utilizzati dall'Autorità nei modi e nei limiti necessari per l'adozione di modifiche e integrazioni al codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, con procedure anche informatizzate e a cura dell'Autorità. Gli interessati hanno diritto di esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice (il cui testo è riportato sul sito dell'Autorità – www.garanteprivacy.it) mediante la suindicata casella di posta elettronica, ovvero presso l'ufficio del Garante con sede in piazza di Monte Citorio n. 121, 00186;

3) che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sia resa disponibile nel sito web dell'Autorità www.garanteprivacy.it

Roma, 1° agosto 2013

Il presidente e relatore
SORO

Il segretario generale
BUSIA

13A07073

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Orotre»

Estratto determinazione V&A/1362 del 31 luglio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Theramex S.r.l. (codice fiscale 12839400152) con sede legale e domicilio fiscale in via Messina, 38 - 20154 Milano.

Medicinale: OROTRE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033861016 - «500 mg + 400 U.I. Compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 033861028 - «500 mg + 400 U.I. Compresse» 60 compresse.

È ora trasferita alla società: Takeda Italia S.p.a. (codice fiscale 00696360155) con sede legale e domicilio fiscale in via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07055

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doven»

Estratto determinazione V&A/1361 del 31 luglio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Special Product's Line S.p.a. (codice fiscale 03840521003) con sede legale e domicilio fiscale in via Campobello, 15 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: DOVEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025738055 - «450 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025738067 - «5% crema» tubo 40 g;

A.I.C. n. 025738081 - «300 mg compresse» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via Dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kelosan»

Estratto determinazione V&A/1360 del 31 luglio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: KELOSAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 041874013 - «1.6% collutorio» flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 041874025 - «0,16% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml.

È ora trasferita alla società: Pool Pharma Srl (codice fiscale 09001230151) con sede legale e domicilio fiscale in via Basilicata, 9 - 20098 San Giuliano Milanese (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07057

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nefes».

Estratto determinazione V&A/1359 del 31 luglio 2013

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano.

Medicinale: NEFES.

Confezione: A.I.C. n. 039523016 - «0,375% + 0,075% soluzione da nebulizzare e per uso orale» 1 flacone da 15 ml.

È ora trasferita alla società: EG S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in SALBUTAMOLO E IPRATROPIO BROMURO EG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07058

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Normison».

Estratto determinazione V&A n. 1358 del 31 luglio 2013

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Brenta, 18, 20139 - Milano (codice fiscale 00846530152).

Medicinale: NORMISON.

Variazione A.I.C.:

B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito

Soppressione di un parametro di specifica non significativo

A.5.b Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità Tutti gli altri

A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'eliminazione di un secondo sito di produzione di capsule in bulk, il cambio di nome e indirizzo di un sito di confezionamento secondario, la modifica dei parametri di specifica del prodotto finito, limitatamente a quanto di seguito riportato:

A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione [anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente

A.5.b Modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualità Tutti gli altri

B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Rafforzamento dei limiti delle specifiche

B.II.d.1.d Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Soppressione di un parametro di specifica non significativo

B.II.d.1.z Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito: altra variazione

DA:	A:
Sito di produzione del bulk: WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90 04011 Aprilia (LT)	~~Sito di produzione del bulk:~~ ~~WYETH LEDERLE S.p.A.~~ ~~Via Nettunense 90 04011 Aprilia (LT)~~
Sito alternativo per il confezionamento secondario PHARMA LOGISTICS S.p.A. Via Grandi s.n.c. 20090 Caleppio di Settala (MI)	Sito alternativo per il confezionamento secondario DHL Supply Chain ~~Via Grandi snc~~ Via delle Industrie 2 20090 ~~Caleppio di~~ Settala (MI)
Specifiche del prodotto finito: […] Massa media: valore teorico: 510 mg/cps Limiti: 500 – 580 mg/cps Identificazione del polietilenglicol: Positiva Identificazione della gelatina: Positiva Identificazione di glicerolo e sorbitolo: Positiva Qualità microbiologica: in conformità alla Farmacopea Europea	Specifiche del prodotto finito: […] Massa media: 520 mg ± 3% (504.4 – 535.6 mg) ~~Identificazione del polietilenglicol:~~ ~~Positiva~~ ~~Identificazione della gelatina:~~ ~~Positiva~~ ~~Identificazione di glicerolo e sorbitolo:~~ ~~Positiva~~ Qualità microbiologica: in conformità alla Farmacopea Europea* test effettuato per il rilascio ogni 10 lotti

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 025058025 - «20 mg capsule molli» 20 capsule;

A.I.C. n. 025058088 - «20 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07059

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Kinogen».

Estratto determinazione V&A n. 1378 del 6 agosto 2013

Titolare A.I.C.: Geymonat S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Anna, 2, 03012 Anagni - (Frosinone) codice fiscale 00192260602.

Medicinale: KINOGEN.

Variazione A.I.C.:

B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea Introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva che ha il sostegno di un ASMF (Master File della sostanza attiva)

Adeguamento Standard Terms

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

DA	A
Produttore della sostanza attiva *Idrocortisone Succinato Sodico*	
FARMABIOS SpA VIA PAVIA, 1 27027 GROPELLO CAIROLI PAVIA(PV) Parte II.C.1. attualmente autorizzata	**BIOFER SpA** **VIA CANINA, 2** **41036 MEDOLLA (MO)** **Lo step finale di salificazione/liofilizzazione è eseguito da:** **I.C.I. International Chemical Industry Spa** **Via Stazione** **81030 Cellole (CE)** **Drug Master File - Biofer Spa**

relativamente alla Specialità Medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 011378027 - 10 flaconi vaginali 10 ml;

A.I.C. n. 011378039 - «Pronto» 5 flac lavanda vaginale pronta.

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito di seguito indicata:

A.I.C. n. 011378027 - 10 flaconi vaginali 10 ml;

A.I.C. n. 011378039 - «Pronto» 5 flac lavanda vaginale pronta,

varia:

A.I.C. n. 011378027 - «10% + 1% soluzione vaginale» 10 flaconi 10 ml;

A.I.C. n. 011378039 - «10% + 1% soluzione vaginale» 5 flaconi a doppia camera da 10 ml + 140 ml.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07060

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi liquidatori della Askar Investors SGR S.p.A., in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del 25 luglio 2013, ha nominato il rag. Renato Salerno Commissario liquidatore e i sigg. avv. Massimo Bigerna, dott.ssa Claudia Clementina Oddi e avv. Francesco Cantoni componenti del Comitato di sorveglianza della Askar Investors SGR S.p.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 luglio 2013.

Nella riunione del 26 luglio 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Massimo Bigerna è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

13A07075

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Revoca dell'autorizzazione all'attività e messa in liquidazione coatta amministrativa della Askar Investors SGR S.p.A., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 25 luglio 2013, ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della Askar Investors SGR S.p.A., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 57, comma 1, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d.lgs. 58/98).

13A07074

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3243
Yen	130,17
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,822
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,85440
Fiorino ungherese	298,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2037
Nuovo leu romeno	4,4315
Corona svedese	8,6393
Franco svizzero	1,2415
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8130
Kuna croata	7,5415
Rublo russo	43,8995
Lira turca	2,5664
Dollaro australiano	1,4524
Real brasiliano	3,0586
Dollaro canadese	1,3689
Yuan cinese	8,1041
Dollaro di Hong Kong	10,2705
Rupia indonesiana	13667,59
Shekel israeliano	4,7404
Rupia indiana	81,3700
Won sudcoreano	1482,39
Peso messicano	16,8756
Ringgit malese	4,3351
Dollaro neozelandese	1,6501
Peso filippino	57,975
Dollaro di Singapore	1,6835
Baht tailandese	41,504
Rand sudafricano	13,2129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07116

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3297
Yen	130,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,815
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,85330
Fiorino ungherese	298,96
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,2062
Nuovo leu romeno	4,4420
Corona svedese	8,6455
Franco svizzero	1,2427
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8435
Kuna croata	7,5410
Rublo russo	43,8225
Lira turca	2,5700
Dollaro australiano	1,4525
Real brasiliano	3,0883
Dollaro canadese	1,3732
Yuan cinese	8,1285
Dollaro di Hong Kong	10,3113
Rupia indonesiana	13833,39
Shekel israeliano	4,7360
Rupia indiana	81,5370
Won sudcoreano	1487,46
Peso messicano	17,0135
Ringgit malese	4,3581
Dollaro neozelandese	1,6479
Peso filippino	58,205
Dollaro di Singapore	1,6911
Baht tailandese	41,593
Rand sudafricano	13,2225

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07117

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3340
Yen	130,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,800
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,85325
Fiorino ungherese	300,34
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,2281
Nuovo leu romeno	4,4460
Corona svedese	8,7070
Franco svizzero	1,2354
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9015
Kuna croata	7,5408
Rublo russo	43,8860
Lira turca	2,5844
Dollaro australiano	1,4540
Real brasiliano	3,1309
Dollaro canadese	1,3771
Yuan cinese	8,1574
Dollaro di Hong Kong	10,3440
Rupia indonesiana	14014,20
Shekel israeliano	4,7435
Rupia indiana	82,3260
Won sudcoreano	1485,13
Peso messicano	17,1412
Ringgit malese	4,3718
Dollaro neozelandese	1,6501
Peso filippino	58,313
Dollaro di Singapore	1,6954
Baht tailandese	41,728
Rand sudafricano	13,3438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07118

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 101 del 31 luglio 2013

Con decreto n. 101 del 31.07.2013 è revocata, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.R.L. via Isonzo 71 - LATINA 04100 (LT), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

DURAMUNE DAP + L	**CONFEZIONE DA 100 X 1 DOSE**	**AIC 103846046**
POULVAC HITCHNER B1	**10 FLACONI in vetro borosilicato di tipo I DA 1000 DOSI**	**AIC 101449015**
POULVAC HITCHNER B1	**10 FLACONI in vetro borosilicato di tipo I DA 2500 DOSI**	**AIC 101449027**
DURAMUNE DAP + L	**CONFEZIONE DA 10 X 1 DOSE**	**AIC 103846010**
DURAMUNE DAPPI + L	**10 FIALE DA 1 DOSE + 10 FIALE DA 1 ML DI SOLVENTE**	**AIC 104006010**
DURAMUNE DAPPI + L	**25 FIALE DA 1 DOSE + 25 FIALE DA 1 ML DI SOLVENTE**	**AIC 104006022**
POULVAC IB H 120	**10 FLACONI DA 2500 DOSI**	**AIC 101455018**
POULVAC IB MM	**1 FLACONE in vetro borosilicato di tipo I DA 5000 DOSI**	**AIC 101452023**
FEVAXYN FELV	**20 FLACONI MONODOSE**	**AIC 101954028**
SUVAXYN PARVO /E	**2 FLACONI DA 25 DOSI**	**AIC 102562028**
POULVAC IB MM	**10 FLACONI in vetro borosilicato di tipo I DA 1000 DOSI**	**AIC 101452011**
DURAMUNE DAP + L	**CONFEZIONE DA 25 X 1 DOSE**	**AIC 103846022**
SUVAXYN I-AUJESZKY	**FLACONE DA 50 DOSI**	**AIC 101496014**
FEVAXYN FELV	**100 FLACONI MONODOSE**	**AIC 101954030**
DURAMUNE DAPPI + L	**100 FIALE DA 1 DOSE + 100 FIALE DA 1 ML DI SOLVENTE**	**AIC 104006046**
FEVAXYN FELV	**10 FLACONI MONODOSE**	**AIC 101954016**
SUVAXYN PARVO /E	**FLACONE DA 10 DOSI**	**AIC 102562016**
DURAMUNE DAP + L	**CONFEZIONE DA 50 X 1 DOSE**	**AIC 103846034**
DURAMUNE DAPPI + L	**50 FIALE DA 1 DOSE + 50 FIALE DA 1 ML DI SOLVENTE**	**AIC 104006034**

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A06982

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Equilis West Nile».

Provvedimento n° 606 del 5 agosto 2013

Registrazione mediante Procedura Centralizzata

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C. : Intervet International BV- Olanda

Specialità medicinale : EQUILIS WEST NILE

Rappresentante in Italia : MSD Animal Health srl

Confezioni autorizzate	NIN	NR PROCEDURA
10 FLACONI VETRO DA 1 ML 1 DOSE	104657010	EU/2/13/151/001
5 SIRINGHE PRECARICATE VETRO DA 1 ML 1 DOSE	104657022	EU/2/13/151/002
10 SIRINGHE PRECARICATE VETRO DA 1 ML 1 DOSE	104657034	EU/2/13/151/003

Regime di dispensazione:

“ Da fornire solo dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile ”.

“L’impiego di tale prodotto, deve essere effettuato da un veterinario o sotto la sua diretta responsabilità. L’avvenuta prescrizione deve essere comunicata entro tre giorni, dal veterinario prescrittore direttamente al servizio veterinario dell’azienda sanitaria locale competente per territorio, con l’indicazione dell’ubicazione dell’azienda, del detentore degli animali, del numero identificativo degli animali da sottoporre a trattamento e della data della prescrizione”.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione Europea con decisione C(2013)3515 del 06-06-2013 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione Europea.

13A06983

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-197) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00